

122.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1982

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sull'incriminazione per partecipazione a banda armata nei confronti dei due medici Raffaele Gennaro e Francesca Maria D'Alesio che si erano recati a prestare cura alla terrorista Giulia Borelli, ferita nello scontro a fuoco con le forze dell'ordine a Monteroni D'Arbia (Siena) (4-12620) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7346	ARNAUD: Sul motivo del ritardo dell'elevazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo INPS ai titolari di pensioni ordinaria ferroviaria e degli istituti di previdenza (4-12063) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7349
ACCAME: Sulle gravi condizioni di salute del dottore Giorgio Raiteri, implicato nel caso 7 aprile (4-13956) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7347	BARTOLINI: Sulle precarie condizioni della casa circondariale di Terni (4-13772) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7349
AMARANTE: Sui progetti speciali predisposti dalla regione Campania, dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dalla Cassa per il mezzogiorno, con riferimento alla Campania (4-08753) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	7347	BERNARDI ANTONIO: Sui criteri adottati dalla direzione didattica di Busana (Reggio Emilia) nella formazione delle graduatorie degli insegnanti di scuola materna statale, in relazione al caso dell'insegnante Grazia Caccialupi (4-12617) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7350
AMARANTE: Sui finanziamenti concessi all'Hotel Bristol di Battipaglia (Salerno) (4-13169) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	7348	BOGGIO: Sull'esclusione dal progetto speciale n. 33 Zone interne deliberato del CIPE d'intesa con la regione siciliana, dei comuni di Mistretta, Capizzi, Calascibetta, Aidone, San Coro, San Michele di Ganzaria, Barrafranca, Mirabella Imbaccari (4-13775) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	7351

	PAG.		PAG.
CARAVITA: Per un intervento a favore del personale supplente, docente e non docente, delle scuole milanesi, a seguito della mancata corresponsione degli stipendi dovutigli nel mese di marzo 1982 (4-13811) (risponde BODRATO , <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7352	CARLOTTO: Per la definizione della pratica della pensione di guerra di Luigi Destefanis di Ascrea (Rieti) (4-12760) (risponde PISANU , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7357
CARAVITA: Per un intervento volto a chiarire se il tempo occorrente per la correzione dei compiti rientri nelle 20 ore mensili per attività non di insegnamento (4-14364) (risponde BODRATO , <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7353	CARLOTTO: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Margherita Ferrato di Revelle (Cuneo) (4-12761) (risponde PISANU , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7358
CARLOTTO: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra relativa ad Arnaudo Bartolomeo, residente a Vignolo (Cuneo) (4-12747) (risponde PISANU , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7353	CARLOTTO: Sui ritardi nella definizione delle pratiche di pensione di guerra, con particolare riferimento alla pratica di reversibilità di Giovanni Lerda di Verzuolo (Cuneo) (4-12768) (risponde PISANU , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7358
CARLOTTO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra relativa ad Artusio Luigi, residente ad Alba (Cuneo) (4-12748) (risponde PISANU , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7354	CARLOTTO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per assicurare il tempestivo funzionamento degli uffici del magistrato del Po di Parma (4-12790) (risponde NICOLAZZI , <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	7359
CARLOTTO: Per la definizione della pratica della pensione di guerra di Modesto Cane di Neive (Cuneo) (4-12754) (risponde PISANU , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7355	CARLOTTO: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Giuseppe Gallo di Castelboglione (Asti) (4-13646) (risponde PISANU , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7360
CARLOTTO: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Domenico Cagno di Niella Tanaro (Cuneo) (4-12758) (risponde PISANU , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7356	CARLOTTO: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Giovanni Battista Ghibauda di Vignolo (Cuneo) (4-13647) (risponde PISANU , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7361
CARLOTTO: Per la definizione della pratica della pensione di guerra di Giacomo Costa di Prunetto (Cuneo) (4-12759) (risponde PISANU , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7356	CARLOTTO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Basso Giacomo di Roccaforte Mondovì (Cuneo) (4-13654) (risponde PISANU , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7361

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1982

	PAG.		PAG.
CARLOTTO: Per la sollecita definizione della pratica della pensione di guerra di Antonia Ferrero di Cherasco (Cuneo) (4-13665) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7362	COSTAMAGNA: Sulle condizioni delle aule della facoltà di economia e commercio di piazza Arbarello a Torino (4-11019) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7368
CARLOTTO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra di Teresa Galliano di Castelmagno (Cuneo) (4-13667) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7363	COSTAMAGNA: Sul programma televisivo a cura della Lega antivivisezione trasmesso dal secondo canale della RAI-TV il 9 novembre 1981, nella serie « Spazio libero » dal titolo <i>Un animale chiamato uomo</i> (4-11197) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	7368
CARLOTTO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Carlo Ravina di Roddino (Cuneo) (4-13674) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7364	COSTAMAGNA: Sui criteri adottati dalla II commissione del gruppo 21 per il giudizio a professore associato in sede di valutazione di candidati (4-12611) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7369
CARLOTTO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Giovanni Severino Ansaldo di Scagnello (Cuneo) (4-13678) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7365	COSTAMAGNA: Sui presunti reati posti in essere da Renzo Arbore nella trasmissione televisiva « Telepatria international ovvero niente paura siamo italiani » (4-11659) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	7370
CASALINO: Sullo stato di realizzazione delle opere di forestazione nel quadro del progetto speciale n. 24, con particolare riferimento alle province della Puglia (4-13494) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	7365	COSTAMAGNA: Sullo scarso risalto dato dalla televisione italiana al campionato del mondo di sci (4-12709) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	7371
CASINI: Per un'iniziativa disciplinare nei confronti della signora Nichelli, componente privato del tribunale dei minori di Milano, in relazione alla condanna per detenzione di armi dell'agente di custodia Salvatore Concas (4-12134) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7366	COSTAMAGNA: Sulla possibile installazione di una centrale nucleare presso Trino (Vercelli) (4-12816) (risponde TESINI, <i>Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica</i>).	7374
COSTAMAGNA: Per la concessione di un finanziamento all'università popolare di Biella (Vercelli) al fine di favorire il reperimento di locali decorosi per lo svolgimento delle lezioni (4-10659) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7368	COSTAMAGNA: Per l'adozione di iniziative volte ad alleggerire, nei giudizi civili, l'onere delle spese processuali nei confronti dei pensionati che risultano soccombenti (4-12922) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7374

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1982

	PAG.		PAG.
COSTAMAGNA: Sul funzionamento della biglietteria della stazione ferroviaria di Borgomanero (Novara) (4-13317) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	7375	FIORI PUBLIO: Sulla ventilata legalizzazione dell'esborso all'estero di tangenti per forniture internazionali (4-12017) (risponde CAPRIA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	7382
COSTAMAGNA: Sulla mancata attuazione dei programmi ministeriali nel liceo ginnasio di Susa (Torino) (4-13615) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7375	FORTE SALVATORE: Sui programmi dei lavori da eseguire per il disinquinamento del mare in provincia di Salerno (4-12724) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	7384
COSTAMAGNA: Sulla situazione igienico-sanitaria e di riscaldamento nella scuola elementare Ferrandi a Novara (4-13971) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7376	GUARRA: Sulla veridicità della notizia pubblicata dall'agenzia giornalistica <i>La Repubblica</i> concernente un documento distribuito a Milano davanti alla sede dell'ENI nel quale si lanciano accuse a carico di Armand Hammer (4-13053) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7386
COSTAMAGNA: Sulle prospettive occupazionali degli studenti dell'ISEF e sulla richiesta di trasformare l'attuale sistema in un vero e proprio corso di laurea (4-14020) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7376	MENNITTI: Sui criteri discriminatori nei confronti dei rappresentanti della CISNAL seguiti dal provveditore agli studi di Brindisi nella costituzione dei consigli scolastici distrettuali della provincia (4-13580) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7386
COSTAMAGNA: Sulle insufficienze della politica scolastica (4-14022) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7377	MILANI: Per l'emanazione del regolamento interno delle rappresentanze militari (4-10720) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	7388
DE CATALDO: Sulla decisione presa dagli avvocati di Canosa (Bari) di astenersi dall'attività forense per protestare contro le precarie condizioni in cui si esercita la giustizia in quella città (4-13927) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7379	PARLATO: Sullo stato della ricerca del CNR sulla geodinamica e sulla situazione critica del servizio geologico nazionale (4-04326) (risponde TESINI, <i>Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica</i>).	7388
DEL DONNO: Sulle possibilità d'impiego presso le ferrovie di Nicola Lillo di Bari, risultato idoneo al concorso per manovale in prova delle ferrovie dello Stato (4-12341) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	7381	PAVONE: Sull'opportunità di prorogare gli incarichi del personale insegnante non di ruolo, incaricato sin dall'anno scolastico 1979-1980 ed in atto riconfermato, ancora per un anno e comunque fino all'approvazione della legge sul precariato	
DI CORATO: Per il potenziamento degli organici della pretura di Andria (Bari) (4-14471) (risponde: DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7381		

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1982

	PAG.		PAG.
(4-09698) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7390	(risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7394
ROSSINO: Sull'indagine giudiziaria, in merito al mancato funzionamento della sezione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Ragusa, anche in relazione al rifiuto della domanda presentata dalla cooperativa <i>La Ragusana</i> di ottenere in affitto il Fondo Don Pietro sito a Canicarao presso Comiso, di proprietà dell'istituto stesso (4-14389) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7391	SOSPURI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione intestata a Sandro Andreassi residente a l'Aquila (4-14098) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	7394
RUSSO RAFFAELE: Per un'interpretazione autentica degli articoli 67 e 69 della legge n. 392 del 1978 concernente il nuovo regime di locazione (4-13007) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7391	TATARELLA: Sull'esposto presentato dal segretario della CISNAL di Foggia al Ministero della pubblica istruzione concernente la irregolare posizione giuridica presso l'accademia delle belle arti di Foggia del professor Silvano Foglio (4-14030) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7395
SOSPURI: Sull'esecuzione della tratta abruzzese della strada transcollinare Piceno-Aprutina (4-12681) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	7392	TREMAGLIA: Per la concessione della pensione a Vincenzo Catania di Naro (Agrigento) (4-14294) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7396
SOSPURI: Sulla mancata liquidazione della pensione di invalidità per causa di guerra di Luigi Pienabarca di Vasto (Chieti) (4-13554) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7393	TREMAGLIA: Sullo stato della pensione di reversibilità di Anna Soccini Savi (4-14295) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7396
SOSPURI: Per la statizzazione delle libere università abruzzesi degli studi dell'Aquila e di Chieti (4-14096)		ZURLO: Sul procedimento penale instaurato nei confronti di un gruppo di insegnanti del liceo classico di Ostuni (Brindisi) (4-14166) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	7397

ACCAME. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere, in relazione all'incriminazione per partecipazione a banda armata attuata nei confronti di Raffaele Gennaro e Francesca Maria d'Alessio, qualora detta incriminazione fosse stata conseguenza del solo fatto di essersi recati a prestare cura a Giulia Borelli, quali siano le loro valutazioni in merito.

Quanto sopra, tenendo presente che il secondo capoverso dell'articolo 365 del codice penale, esonerando il medico dall'obbligo del referto nei casi in cui ciò sarebbe di grave nocimento all'assistito, « toglie il medico dalla penosa situazione di farsi delatore del proprio assistito e corrisponde anche al superiore interesse sociale di permettere a tutte le persone bisognose di assistenza di ricorrere con fiducia e senza preoccupazioni all'opera del sanitario evitando un maggior danno alla loro salute » (Canuto-Tovo, *Medicina legale*, ecc., Padova 1970).

D'altra parte dovrebbe apparire accettabile che una persona sofferente e/o ferita ricorra alle cure del medico di fiducia e non si lasci morire; ciò che comunque è accettato per qualsiasi imputato di reati comuni.

Per conoscere, in particolare, se ritengono che se passasse la « linea » secondo cui il presunto od accertato terrorista ferito deve essere lasciato morire, il passo definitivo verso l'imbarbarimento irreversibile del costume sarebbe compiuto, imbarbarimento di cui si sono avvertiti dei sintomi anche nella divulgazione attraverso i *mass media* della caccia all'uomo che ha

avuto luogo recentemente a Toscana, un aspetto preoccupante dei « giorni di piombo » che il paese sta attraversando

Per conoscere, in definitiva, quali iniziative intendano prendere perché, pur nella ferma e rinnovata condanna al terrorismo, non siano compromessi gli obiettivi di civile convivenza e superiore moralità e non si dimentichino le responsabilità generali del paese nell'aprire al terrorismo spazi di intervento nella società.

(+12620)

RISPOSTA. — Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha riferito che i fatti contestati a Raffaele Gennaro e a Francesca Maria d'Alessio non hanno alcuna relazione con l'assistenza medica che gli stessi intendevano prestare ad un presunto appartenente alla organizzazione terroristica denominata Prima linea.

Non sembra abbiano perciò ragioni di sussistere i timori espressi dall'interrogante in ordine al possibile superamento, nella fattispecie, degli obiettivi di civile convenienza e superiore moralità che devono caratterizzare un'autentica democrazia, e che sono stati elevati dalla Corte costituzionale a principi fondamentali dello Stato.

Proprio in relazione a tali principi e al sistema disegnato dal costituente (articoli 101 e 104 della Costituzione) si deve tuttavia rilevare che nessun sindacato è consentito al ministro della giustizia in ordine al contenuto dei provvedimenti giurisdizionali.

Sotto un profilo più generale ed astratto, si può per altro osservare che la struttura organizzativa di una banda armata può ben prevedere che a certi soggetti si attribuisca un ruolo di supporto logistico, informativo ovvero anche medico.

Se il semplice fatto di curare un ferito non è quindi certamente punibile - e anzi appare doveroso alla stregua delle norme di deontologia professionale - niente esclude, che un medico possa partecipare ad una banda armata, fornendo all'organizzazione militare eversiva il contributo della propria specifica professionalità, sulla quale il gruppo terroristico potrà fare affidamento nel corso delle sanguinose imprese, che ne caratterizzano l'attività e che comportano il rischio che taluno dei partecipanti resti ferito e abbia, quindi, bisogno di cure.

In conclusione resta affidata all'autorità giudiziaria ogni determinazione e conseguente valutazione in merito ai fatti penalmente rilevanti, fermi i rimedi apprestati dall'ordinamento processuale a tutela dei diritti inalienabili dei soggetti comunque coinvolti nelle vicende giudiziarie.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

ACCAME. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se è al corrente delle gravi condizioni di salute in cui versa il dottor Giorgio Raiteri, implicato nel caso « 7 aprile », per cui molti hanno perso libertà, salute, lavoro e affetti e sono « preventivamente » detenuti da quasi tre anni.

Per conoscere quali iniziative intenda prendere per rimettere in moto il corso della giustizia tenendo anche conto che colui che con le sue esposizioni ha accusato il dottor Raiteri è stato scarcerato e non è stato neppure rinviato a giudizio (per « dimenticanza » di estradizione) per i reati di cui ha chiamato in correità varie persone conosciute.

Quanto sopra trattandosi di una « questione morale » di non lieve importanza.
(4-13956)

RISPOSTA. — La direzione della casa circondariale di Genova ha comunicato che, con provvedimento del 27 aprile 1982, la procura generale della Repubblica di Roma ha disposto la scarcerazione per concessione del beneficio della libertà provvisoria del detenuto Giorgio Raiteri.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

AMARANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere - in riferimento all'articolo 8 (progetti speciali) della legge 2 maggio 1976, n. 183 -:

1) l'elenco dei progetti speciali predisposti dalla regione Campania, nonché l'elenco dei progetti speciali predisposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riguardanti la regione Campania;

2) l'elenco dei progetti elaborati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli enti ad essa collegati, con riferimento alla regione Campania;

3) le determinazioni adottate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - con specificazione dei tempi e dell'entità dei finanziamenti - circa i progetti speciali eventualmente presentati dalla regione Campania;

4) lo stato di esecuzione dei progetti speciali, comunque elaborati, riguardanti la Campania.
(4-08753)

RISPOSTA. — La regione Campania ha proposto soltanto il progetto speciale per la realizzazione di un sistema viario interregionale per la integrazione e lo sviluppo della Campania interna, approvato dal CIPE il 4 agosto 1972.

Successivamente, lo stesso CIPE, in sede di approvazione del programma quinquennale per il Mezzogiorno (31 maggio 1977), non ha confermato il progetto di cui trattasi, in quanto carente dei requisiti per essere qualificato speciale.

I progetti speciali interessanti la Campania proposti dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e approvati dal CIPE, sono i seguenti:

- disinquinamento del golfo di Napoli;
- produzione intensiva di carne nel Mezzogiorno;
- sviluppo dell'agrumicoltura;
- irrigazione nel Mezzogiorno;
- forestazione a scopi produttivi nel Mezzogiorno;
- schemi idrici intersettoriali del Lazio, Abruzzo, Marche, Campania e Molise;
- area metropolitana di Napoli;
- zone interne del Mezzogiorno riguardanti gli incentivi e le infrastrutture;
- ricerca scientifica;
- realizzazione sistema viario interregionale Campania interna;
- realizzazione attrezzature sportive nel Mezzogiorno;
- commercializzazione dei prodotti, soprattutto agricoli (per il quale non sono stati ancora avviati gli interventi).

Al riguardo si fa presente che il tabulato meccanografico con l'elencazione degli interventi finanziati dalla cassa per il Mezzogiorno nell'ambito dei diversi progetti speciali interessanti la regione Campania, è stato trasmesso al Servizio Resoconti parlamentari della Camera dei deputati dove l'interrogante potrà prendere visione e consultare tutta la ponderosa e dettagliata documentazione comprendente, oltre alla descrizione degli interventi in essa indicati, anche l'importo e la data di approvazione da parte della cassa.

Quanto al punto 2) i progetti della cassa sono gli stessi sopra elencati, giacché al ministro spetta il potere di proposta su elaborazione della cassa medesima.

Circa gli enti collegati, il FORMEZ ha fatto presente che la sua attività in tema di progetti speciali per la regione Campania sono da ricondurre essenzialmente al-

l'attività di ricerca svolta nell'ambito del progetto speciale sulle aree interne.

Per quanto riguarda l'INSUD, tale società ha comunicato che si sono svolti - a partire dal gennaio 1979 - una serie di incontri con le autorità regionali della Campania, in particolare con il presidente della giunta per lo studio, la progettazione e l'affidamento alla INSUD del progetto speciale area metropolitana di Napoli.

Quanto alla FINAM - e ciò vale anche per gli altri enti collegati - nel ribadire che la elaborazione dei progetti speciali resta riservata di norma alla cassa, la finanziaria può, su richiesta, soltanto concorrervi, in quanto i suoi compiti sono quelli diretti a promuovere le attività agricole nel Mezzogiorno, con priorità per gli interventi previsti nell'ambito dei progetti speciali e dei progetti regionali di sviluppo.

Per quanto riguarda infine lo IASM si può dire che nel quadro dei propri programmi di attività - e con particolare riferimento al 1980 ed al primo trimestre 1981 - lo IASM è stato impegnato in numerose attività di consulenza e di assistenza tecnica, alcune delle quali possono configurarsi come veri e propri progetti, mentre altre - anche se di ampio respiro, e certamente le più numerose - si connotano come puntuali servizi, sia nei confronti della Regione, delle Comunità europee e di singoli enti locali.

In ordine al punto 3), si fa presente che il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha presentato al CIPE l'unica proposta della regione Campania di cui prima riferito e, dopo l'approvazione del CIPE, ha formulato le direttive alla cassa per l'attuazione del progetto speciale.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
SIGNORILE.

AMARANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* —

Per sapere se in favore dell'Hotel Bristol di Battipaglia siano stati concessi finanziamenti pubblici e, in caso affermativo, per conoscere:

a) lo scopo, l'entità e la data della domanda dei finanziamenti nonché quella della deliberazione di concessione degli stessi;

b) il numero dei dipendenti in carico al momento della richiesta dei finanziamenti ed il numero dei lavoratori attualmente dipendenti. (4-13169)

RISPOSTA. — Non risulta, secondo notizie fornite dalla cassa per il Mezzogiorno, che siano state concesse agevolazioni in favore dell'*hotel Bristol* di Battipaglia (Salerno).

Il cennato istituto ha inoltre interessato il competente ente per il turismo per conoscere se l'iniziativa potesse essere stata considerata ai fini di un eventuale finanziamento sotto altra denominazione.

Dagli elementi assunti, si è potuto constatare che non sono state concesse agevolazioni nemmeno sotto la ragione sociale della ditta Gennaro e Antonio Lanzetta e Antonietta Pappalardo, titolare del nominato *hotel Bristol*.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
SIGNORILE.

ARNAUD. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il motivo del ritardo per quanto concerne l'elevazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo INPS, attribuito ai titolari di pensione ordinaria, ferroviaria e degli Istituti di previdenza, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, atteso che le pensioni minime INPS hanno subito dal 1° luglio 1981 un aumento pari a lire 204.050 e dal 1° settembre 1981 pari a lire 212.000.

Per sapere se non ritenga, infine, che in sede di attribuzione dei suddetti aumenti si debba procedere anche al con-

guaglio dell'importo di lire 186.750 mensili attribuito dapprima dal 1° gennaio 1981 e di quello di lire 188.250, misura della pensione minima INPS definitiva.

(4-12063)

RISPOSTA. — Le direzioni provinciali del Tesoro hanno già provveduto a dare applicazione con procedura automatizzata, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, a decorrere dal mese di gennaio 1982, in base alle istruzioni impartite dalla direzione generale del Tesoro con la circolare del 24 novembre 1981, n. 1352.

Pertanto, i pensionati interessati hanno già riscosso fin dalla predetta mensilità non solo la nuova indennità integrativa speciale, ma anche le differenze arretrate relative al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BARTOLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza delle precarie condizioni della casa circondariale di Terni.

La stessa è collocata in un ex convento di suore di clausura, un locale che presenta una superficie totale di 376 metri quadrati dei quali 205 coperti e 171 scoperti e nel quale si manifestano le seguenti lacune: il direttore, il ragioniere e le guardie della direzione lavorano in unica stanza; in più, per mancanza di spazio, un'unica scrivania viene usata, a turno, dal direttore e dal ragioniere; non esiste il muro di cinta per consentire un minimo di sicurezza all'istituto;

Terni è sede di corte d'assise, per cui il carcere ospita elementi particolarmente pericolosi; l'isolamento reale del detenuto, in attesa di essere interrogato dal magistrato, è impossibile; manca l'ufficio per il magistrato, per l'educatore e per l'assistente sociale; non ci sono locali per il tempo libero dei detenuti; i *film* vengono proiettati nel corridoio di una sezione; la

scuola media inferiore non può essere istituita per mancanza di locali; mancano i locali per istituire le lavorazioni e i corsi professionali; la caserma agenti necessita di altri locali; non esiste l'infermeria per i detenuti; le celle non rispondono nel modo più assoluto al decreto ministeriale del 5 luglio 1975 del Ministero della sanità (l'articolo 2 comma secondo dice: « le stanze da letto debbono avere superficie minima di metri quadrati 9,00, se per una persona, e di metri quadrati 14,00, se per due persone »).

Per un numero di persone superiore deve essere mantenuto lo stesso rapporto di metri quadrati 5,00; esempio: 3 persone metri quadrati 19); la sezione femminile è senza passeggio.

L'interrogante chiede in che modo si intende intervenire da parte del Governo per eliminare gli inconvenienti sopra descritti ed in particolare come si intende fare fronte all'esigenza di approntare nuovi locali per la costruzione dei quali la procedura fu iniziata nel 1948, ripresa negli ultimi tempi ma che a tutt'oggi non ha portato nemmeno all'inizio della realizzazione di questa importante opera.

(4-13772)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione, consapevole delle carenze strutturali della casa circondariale di Terni, effettivamente ubicata in un vecchio convento nel centro storico della città, non suscettibile di ristrutturazioni radicali, ha provveduto ad inserire quella città nel programma di nuove costruzioni di cui alla legge del 30 marzo 1981, n. 119 ed ha già individuato l'area per l'edificazione del nuovo istituto.

Per quanto riguarda il vecchio istituto, la direzione della casa circondariale ha recentemente provveduto a realizzare una tettoia per il cortile di passeggio della sezione maschile, un locale per l'archivio, l'ufficio per il direttore nonché un piccolo ambulatorio sufficientemente attrezzato per i soli interventi di pronto soccorso.

Non sembra purtroppo attuabile in tempi brevi un congruo miglioramento della situazione sanitaria intramurale me-

dante potenziamento di attrezzature e la creazione di una infermeria, data l'assoluta mancanza di spazi da utilizzare allo scopo. Né è stato fino ad ora possibile realizzare il passeggio per la sezione femminile nonostante la dichiarazione di indifferibile urgenza dei relativi lavori, giusta decreto ministeriale in data 9 gennaio 1981, ai sensi della legge 21 dicembre 1977, n. 967.

La mancata collaborazione dell'UTE (ufficio tecnico erariale) di Terni, che non ha ancora emesso il necessario visto di congruità dei lavori nonostante il progetto sia stato inviato all'ufficio stesso il 2 giugno 1981, è stata a tale riguardo, determinante.

Non è stato neppure possibile istituire attività lavorativa e/o professionali per la mancanza di locali idonei. Esistono tuttavia due corsi di scuola elementare.

Le attività del tempo libero sono ridotte, attualmente, a causa di lavori di ristrutturazione in corso che, una volta terminati, consentiranno l'utilizzazione di spazi più funzionali rispetto a quelli utilizzabili oggi.

In passato, su espressa disposizione della locale autorità giudiziaria, sono stati ristretti nel carcere di Terni taluni imputati per fatti di terrorismo, ma solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del processo penale.

Il Ministro di grazia e giustizia:

DARIDA.

BERNARDI ANTONIO, BOSI MARA-MOTTI, BIANCHI BERETTA E BERTANI FOGLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

a) se non ritiene di dover intervenire, tramite ispezioni, per conoscere i motivi per cui la direzione didattica di Busana (Reggio Emilia) non ha ottemperato alle disposizioni delle ordinanze ministeriali succedutesi dal 1977 relative alla formazione delle graduatorie per insegnanti di scuola materna statale danneggiando in

tal modo e in maniera grave aspiranti aventi titolo:

b) se non ritiene di dover riesaminare la situazione assurda in cui è venuta a trovarsi l'insegnante Caccialupi Grazia, residente a Collagna (Reggio Emilia) a seguito della non ottemperanza di cui al punto a) e da parte della quale è in atto un ricorso al Presidente della Repubblica (4-12617)

RISPOSTA. — La mancata applicazione, da parte della direzione didattica di Busana, della disposizione che prevede, nel conferimento delle supplenze di scuola materna la riserva del 50 per cento a favore dei supplenti in possesso del diploma magistrale, è dovuta ad una involontaria dimenticanza da parte del direttore didattico reggente alla quale non si rende possibile, allo stato attuale, porre alcun rimedio, considerata l'impossibilità di accertare l'entità dell'eventuale danno.

D'altra parte, negli anni in cui si è verificato tale incidente non è stato presentato alcun reclamo né dall'insegnante, di cui è cenno nell'interrogazione, né da altri eventuali interessati. Un intervento tempestivo in tal senso avrebbe indubbiamente consentito alla direzione didattica di poter rettificare per tempo il comportamento adottato.

Quanto al ricorso presentato in data 17 settembre 1980 dalla signora Grazia Caccialupi alla commissione ricorsi, non può che comunicarsi che la predetta commissione in data 11 novembre 1980 ha ritenuto irricevibile il ricorso in questione in quanto doveva essere presentato nel corso degli anni in cui è stata disapplicata la disposizione di cui trattasi.

Si fa presente, infine, che il ricorso straordinario presentato dalla signora Caccialupi è in fase istruttoria; qualora il predetto ricorso dovesse avere esito favorevole per l'interessata l'amministrazione scolastica non mancherà di ottemperare tempestivamente alle decisioni che in quella sede dovessero venir adottate.

Il Ministro della pubblica istruzione:
BODRATO.

BOGGIO, BOTTARI E RINDONE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso:

che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con la regione siciliana ha deliberato la delimitazione delle aree territoriali nell'ambito del progetto speciale n. 33 «zone interne»;

che la delimitazione ha escluso alcuni comuni ricadenti in aree prettamente interne come: Mistretta, Capizzi, Calascibetta, Aidone, San Coro, San Michele di Ganzaria, Barrafranca, Mirabella Imbaccari;

che l'Assemblea regionale siciliana si accinge a discutere dei provvedimenti a favore delle zone interne dell'isola particolarmente colpite da grave crisi economica ed occupazionale;

che gli interventi finanziari provenienti dal progetto speciale n. 33, dalla CASMEZ, dal Fondo europeo di sviluppo regionale per le aree svantaggiate, per raggiungere determinati obiettivi di ripresa economica e di riequilibrio territoriale, debbono essere finalizzati secondo precise scelte indicate dall'Assemblea regionale siciliana al fine di far prevalere, sulla dispersione e sulla sovrapposizione, il metodo del coordinamento e della programmazione —

quali criteri sono stati applicati per la delimitazione delle aree interne, i motivi della esclusione dei comuni suindicati, ed infine se non intenda assumere iniziative per trasferire alla regione siciliana i finanziamenti previsti dal progetto speciale n. 33 per consentirle una utilizzazione programmata delle risorse. (4-13775)

RISPOSTA. — Il documento di indirizzo programmatico relativo al progetto speciale per le zone interne approvato dal CIPE il 21 dicembre 1978, nonché la successiva delibera dello stesso CIPE del 20 luglio

1979, assegnano alla esclusiva competenza delle Regioni la individuazione e le proposte circa le rispettive aree di intervento del progetto (nel limite del 30 per cento del territorio regionale); su tali proposte è chiamato poi ad esprimersi il comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali e quindi il CIPE per l'approvazione definitiva.

Pertanto, spetta alla Regione siciliana ogni iniziativa diretta alla delimitazione delle proprie zone interne, delimitazione che per altro il CIPE ha già approvato con deliberazione del 27 maggio 1981.

Quanto ai criteri per la delimitazione delle zone interne essi possono ricondursi alla posizione geografica, all'isolamento misurabile con la distanza virtuale per raggiungere zone litoranee ad attività economica più intensa, e alla netta prevalenza della economia agricola sulle altre forme di attività economica.

Ma, sottolinea il citato documento di indirizzo programmatico, l'identificazione più caratterizzante si fonda sul tipo di agricoltura: estensiva e promiscua a prevalente possesso ed impiego di coltivazione manuale diretta.

Tutti i citati requisiti concorrono alla identificazione e quindi alla delimitazione delle zone interne, anche se il limite fissato dal CIPE del 30 per cento del territorio per ciascuna regione, costringe a fare scelte prioritarie e a dover sacrificare tra più zone concorrenti talvolta territori, che avrebbero i requisiti richiesti. Questo è comunque un problema che si presenta non solo per la Sicilia, ma è comune a tutte le Regioni.

D'altra parte, il limite del 30 per cento è stato fissato per evitare — a fronte di risorse sempre insufficienti — la polverizzazione degli interventi sul territorio a scapito dell'organicità della azione del progetto speciale, con il pericolo del perpetuarsi dei cosiddetti interventi a pioggia, sempre tanto severamente criticati.

Circa il trasferimento dei fondi del progetto speciale di cui trattasi alla Regione siciliana, si fa presente che, a parte ogni

altra considerazione, la normativa in vigore non lo consente.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
SIGNORILE.

CARAVITA, STEGAGNINI E TASSONE.
— *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere la grave situazione determinatasi nei riguardi del personale supplente, docente e non docente, delle scuole milanesi, data la mancata corresponsione degli stipendi nel mese di marzo 1982.

Per sapere, inoltre, se sia a conoscenza che il predetto personale, a causa delle motivazioni sopra dette, intende attuare gravi forme di protesta con conseguente serio danneggiamento del normale espletamento del servizio scolastico. (4-13811)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ignora la situazione di disagio in cui sono venute a trovarsi molte scuole, e non soltanto quelle milanesi, a seguito dei ritardi verificatisi nella corresponsione delle competenze dovute al personale supplente.

Si tratta di ritardi determinati, sostanzialmente, da contingenti indisponibilità di cassa che non hanno consentito di inviare, con la dovuta tempestività, alle singole tesorerie provinciali dello Stato i necessari ordini di accreditamento sui competenti capitoli di bilancio.

Con specifico riferimento all'anno 1982, inconvenienti e ritardi sono altresì derivati dalle difficoltà che, com'è noto, hanno alquanto allungato l'iter parlamentare della legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne, ad ogni modo, il pagamento delle retribuzioni ai supplenti delle scuole di Milano, la situazione è ormai in via di normalizzazione: infatti, subito dopo l'approvazione della predetta legge, al provveditore agli

studi di quella sede sono stati accreditati ulteriori fondi per dieci miliardi di lire relativi alla contabilità speciale, e per 19 miliardi e 200 milioni relativi alla contabilità generale.

Tali accreditamenti hanno fatto seguito a quelli in precedenza disposti, rispettivamente per complessive 6.200 milioni di lire e 9.500 milioni di lire.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

CARAVITA, STEGAGNINI, TASSONE E CACCIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponde al vero che, in relazione al quesito se la correzione dei compiti rientrasse nelle 20 ore mensili, per attività non di insegnamento (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416), l'ufficio di coordinamento per l'attuazione dei decreti delegati abbia inviato al Provveditore agli studi di Verona, in data 29 settembre 1981, il *telex* n. 694 attestante una sostanziale risposta affermativa pur richiamando il compito del collegio dei docenti nella gestione di queste 20 ore mensili, e abbia inviato al Provveditore agli studi di Bergamo, in data 17 febbraio 1982, il *telex* n. 113 affermativo esattamente il contrario.

Per sapere infine come debba essere computato il tempo occorrente per la correzione dei compiti, al fine di rispondere alle giuste istanze di tutto il personale docente ed evitare un altro motivo di tensione nel mondo della scuola. (4-14364)

RISPOSTA. — Il non equivoco orientamento, seguito per il passato, in ordine agli adempimenti connessi all'orario di servizio del personale docente, è da attribuire ad obiettive difficoltà interpretative, insite nella normativa contenuta nell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Si ricorda, al riguardo, che istruzioni specifiche per la applicazione di tale

normativa sono state a suo tempo impartite con la circolare ministeriale del 26 marzo 1976, n. 82 la quale, al paragrafo settimo, configura come rientranti nel computo delle venti ore destinate ad attività di non insegnamento, quelle incombenze che si svolgono nell'ambito dell'istituto e che sono programmate dal collegio dei docenti.

La citata circolare, inoltre, nell'indicare le attività non di insegnamento da svolgere con priorità rispetto a tutte le altre, prende in considerazione la correzione dei compiti in classe non in quanto effettuabile durante le suddette venti ore, ma solamente perché il collegio dei docenti, nel procedere alla ripartizione degli adempimenti rientranti nelle stesse ore, tenga conto dell'onere che tale correzione comporta.

Al fine, comunque, di evitare il ripetersi di inesattezze ed ogni possibile difficoltà interpretativa, è stato inviato a tutti gli uffici scolastici provinciali il *telex* del 17 febbraio 1982, n. 193, diretto al provveditorato agli studi di Bergamo, con il quale viene precisato che il tempo occorrente per la correzione dei compiti non può essere computato nel contingente mensile delle venti ore previste per le attività di non insegnamento, in conformità di quanto già evidenziato dalla summenzionata circolare n. 82, dalla quale resta pertanto, disciplinato l'orario di servizio del personale docente.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tem-

po presentate - la situazione della pratica di reversibilità relativa al signor Arnaudo Bartolomeo, fu Paolo e fu Bruna Giuseppina, nato a Vignolo (Cuneo) il 2 settembre 1915 ed ivi residente in via Carestia 28 - posizione n. 279692 - e giacente presso la Direzione generale pensioni di guerra. (4-12747)

RISPOSTA. — Sulle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757, relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa il caso particolare è da premettere che il diritto alla pensione indiretta degli orfani maggiorenni del militare deceduto a causa della guerra è subordinato, tra l'altro alla condizione che i medesimi, sottoposti ai prescritti accertamenti sanitari, siano riconosciuti non idonei a qualsiasi proficuo lavoro. Si prescinde da tali accertamenti quando i suindicati soggetti abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, epoca in cui l'inabilità a proficuo lavoro è da considerarsi presunta per disposizione di legge (articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Pertanto, in applicazione di tale norma, al signor Bartolomeo Arnaudo, orfano maggiorenne dell'ex militare Paolo, è stata concessa, con determinazione direttoriale del 5 maggio 1981 n. 674224/Z, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 3 settembre 1980, data di compimento del sessantacinquesimo anno di età, con riserva di eventuale retrodatazione degli assegni qualora il predetto venga riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro alla data di presentazione della domanda (17 marzo 1976).

Il surriferito provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nella adunanza collegiale del 7 novembre 1981, è stato trasmesso, unitamente al ruolo d'iscrizione n. 7396546, alla competente direzione provinciale del

Tesoro di Cuneo con elenco del 15 dicembre 1981 n. 11, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Arnaudo.

Pervenuto il verbale relativo agli accertamenti disposti nei riguardi del signor Arnaudo presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino in sede di adozione del surriferito provvedimento di concessione ed essendo stato il predetto orfano riconosciuto inabile a proficuo lavoro a far tempo dalla data di presentazione della domanda di pensione, si è ora provveduto ad emettere, nei riguardi del medesimo, nuova determinazione direttoriale che prevede, a scioglimento della riserva sopra specificata, la retrodatazione degli assegni al 1° aprile 1976.

Detta determinazione direttoriale è stata trasmessa, con elenco del 15 aprile 1982, n. 183388, al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Appena il suindicato consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di variazione n. 212798, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo, per l'esecuzione.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti

a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate — la situazione della pratica di pensione diretta (per aggravamento) relativa al signor Artusio Luigi, fu Aristide e Ruella Rosa, nato ad Alba (Cuneo) il 18 aprile 1918 ed ivi residente in corso Michele Coppino n. 28 — posizione n. 2289 — e giacente presso la Direzione generale pensioni di guerra. (4-12748)

RISPOSTA. — Sulle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757, relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Per quanto attiene al caso particolare concernente l'invalido di guerra Luigi Artusio — già titolare di trattamento pensionistico di settima categoria per disturbi funzionali cardiaci — si comunica che, per riscontrato aggravamento della cennata infermità, al predetto è stata concessa, con determinazione direttoriale del 22 luglio 1981, n. 3504234/Z, pensione a vita di quarta categoria a decorrere dal 1° febbraio 1979, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di revisione.

Il suindicato provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 1° ottobre 1981, ha trovato applicazione da parte della direzione provinciale del Tesoro di Cuneo in data 14 gennaio 1982, con corresponsione degli arretrati di conguaglio dal 1° febbraio 1979 al 31 dicembre 1981 e dal 1° gennaio 1982 al 28 febbraio 1982, nonché variazione della rata continuativa del mese di marzo 1982.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti

a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate — la situazione della pratica — ricorso gerarchico — relativa al signor Cane Modesto, fu Giovanni e fu Bona Maria, nato a Santo Stefano Bello il 15 dicembre 1919 e residente a Neive in via Nuova 5 — posizione n. 23682 RI-GE — e in corso presso la Direzione generale pensioni di guerra. (4-12754)

RISPOSTA. — Sulle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Per quanto attiene al caso particolare, riguardante il signor Modesto Cane, si comunica che la relativa pratica di pensione di guerra n. 1279899/D venne a suo tempo definita con determinazione del 18 gennaio 1974, n. 3397698/Z.

Con il cennato provvedimento, al predetto venne concessa, per l'infermità di disturbi funzionali cardiaci, indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria.

Contro tale determinazione direttoriale, l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, numero 585, ricorso gerarchico assunto a protocollo con il n. 23682/RI-GE.

In conseguenza, si è proceduto alla revisione della posizione pensionistica del signor Cane e, sulla base di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, è stato predisposto schema di decreto ministeriale che prevede, a modifica del provvedimento impugnato, la concessione della pensione di ottava categoria a vita a decorrere dal 1° dicembre 1971.

Il provvedimento in questione — in merito al quale è stato già sentito, come prescritto dall'articolo 24, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 21 aprile 1982, appena perfezionato, verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Cane.

Il predetto verrà tempestivamente informato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate — la situazione della pratica di reversibilità relativa al signor Cogno Domenico, fu Giovanni Battista e fu Boffa Luigia, nato a Barolo il 1° febbraio 1907 e residente a Niella Tanaro (Cuneo) in via Roà Soprana 58 contraddistinta con il numero di posizione 26368 RI-GE (ricorso gerarchico), giacente presso la Direzione generale pensioni di guerra.

(4-12758)

RISPOSTA. — Sulle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 re-

lativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa il caso particolare riguardante il signor Domenico Cogno, collaterale maggiore inabile dell'ex militare Giovanni, si comunica che nei riguardi del predetto è in corso di emissione decreto ministeriale che prevede, in accoglimento del ricorso gerarchico n. 2638/RI-GE prodotto contro il decreto di diniego n. 4240 emesso dalla direzione provinciale del Tesoro di Asti il 9 settembre 1974, la concessione della pensione indiretta di guerra, oltre l'assegno di previdenza, a decorrere dal 1° marzo 1974, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. E ciò sentito, come prescritto dall'articolo 24 — comma quinto — del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nell'adunanza collegiale del 29 aprile 1982.

Il provvedimento in questione, appena perfezionato, verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Cogno.

Il predetto, verrà tempestivamente informato, da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e

consentire una risposta alle istanze da tempo presentate - la situazione della pratica - ricorso gerarchico - relativa al signor Costa Giacomo, fu Luigi e fu Garabello Zefferina Albina, nato a Prunetto (Cuneo) il 7 novembre 1918 ed ivi residente in frazione Bricco 5 - posizione n. 71375 RI-GE - in corso presso la Direzione generale pensioni di guerra. (4-12759)

RISPOSTA. — Sulle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa il caso particolare riguardante il signor Giacomo Costa, si comunica che, con determinazione direttoriale del 6 giugno 1979, n. 2639912/Z, al predetto venne negato diritto a pensione per non classificabilità degli esiti di pregresso congelamento ai piedi e per non constatazione, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, delle infermità esiti di appendicectomia e di duodenite con periduodenite.

Avverso la surriferita determinazione direttoriale, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 115 - comma primo - del succitato decreto presidenziale n. 915, ricorso gerarchico n. 71375/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto ricorrente. In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato. Pertanto, è in corso di emissione decreto ministeriale con il quale viene respinto il ricorso gerarchico, presentato dall'interessato, contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno. E ciò sentito, come prescritto dall'articolo 24 - comma quinto - del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nell'adunanza collegiale del 29 aprile 1982.

Il provvedimento in questione, appena perfezionato, verrà notificato al signor Costa nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere - premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate - la situazione della pratica (ricorso gerarchico) relativa al signor Destefanis Luigi nato il 24 settembre 1909 e residente ad Ascrea (Rieti) frazione Stipes - contraddistinta con il numero di posizione 62683 RI-CE - in corso presso la Direzione generale pensioni di guerra. (4-12760)

RISPOSTA. — Sulle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa il caso particolare riguardante il signor Luigi De Stefanis, si comunica che, con determinazione direttoriale del 9 giugno 1979, n. 2640317/Z, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per assenza di esiti di pregresso traumatismo del sacro e per non constatazione, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dell'infermità: artrosi dorso lombare.

Contro la sufferita determinazione direttoriale, adottata in conformità del pa-

rere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 30 marzo 1979, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 115 - comma primo - del succitato decreto presidenziale n. 915, ricorso gerarchico n. 62683/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica del predetto ricorrente.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato. Pertanto, è in corso di emissione decreto ministeriale con il quale viene respinto il ricorso gerarchico presentato dal signor De Stefanis, contro la determinazione direttoriale sopra citata. E ciò sentito, come prescritto dall'articolo 24 - comma quinto - del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nell'adunanza collegiale del 29 aprile 1982.

Il provvedimento in questione, appena perfezionato, verrà notificato all'interessato nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate - la situazione della pratica di reversibilità relativa alla signora Ferrato Margherita nata a Paesana il 21 marzo 1913 e residente a Revello (Cuneo) in via San Pietro - contraddistinta con il numero di posizione 5499597 - e giacente presso la Direzione generale pensioni di guerra. (4-12761)

RISPOSTA. — Sulla questione di carattere generale, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa il caso particolare concernente la signora Margherita Ferrato, si comunica che la pratica n. 578838/G, relativa alla predetta, risulta definita.

Infatti, con determinazione direttoriale del 24 giugno 1981, n. 3616537/Z, alla signora Margherita Ferrato è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Giuseppe, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° luglio 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato beneficio, all'interessata è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

Il suindicato provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 18 settembre 1981, è stato trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione n. 5606931, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo con elenco del 20 novembre 1981, n. 10, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Ferrato.

Il pagamento degli assegni di che trattasi è stato disposto dal predetto ufficio periferico del Tesoro con la rata continuativa del mese di marzo 1982 unitamente agli arretrati spettanti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1981 e dal 1° gennaio 1982 al 28 febbraio 1982.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengo-

no definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate — la situazione della pratica di reversibilità relativa al signor Lerda Giovanni, fu Luigi e fu Morisiasco Giacinta, nato a Busca l'11 febbraio 1913 e residente a Verzuolo (Cuneo) in via Sottana frazione Falicetto, progetto concessivo n. 275877, tuttora in corso presso la Direzione generale pensioni di guerra.

(4-12768)

RISPOSTA. — Sulle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Per quanto attiene al caso particolare relativo al signor Giovanni Lerda, si comunica che, con determinazione direttoriale del 3 aprile 1982, n. 3619259/Z, al predetto è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Bartolomeo, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 12 febbraio 1978. In aggiunta al cennato beneficio, all'interessato è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

La surriferita determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 4 maggio 1982, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 5610389, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo con elenco del 15 maggio 1982, n. 8, per la corrispondenza degli assegni spettanti al signor Giovanni Lerda.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso:

che nel marzo 1980 numerosi cittadini dei comuni di Novello e Narzole, in provincia di Cuneo, segnarono al magistrato del Po di Parma e agli uffici operativi di tale magistrato di Alessandria e di Cuneo, la grave situazione dell'alveo del fiume Tanaro sulla sponda destra al confine fra i due comuni predetti dalla quale derivava minaccia di disalveo con paventati ingenti danni per le campagne circostanti e per la rete stradale su di esse insistenti, chiedendo un urgente sopralluogo per accertare quanto riferito e promuovere i conseguenti provvedimenti;

che, nonostante le sollecitazioni dell'11 dicembre 1981 e del 18 gennaio 1982 della Federazione provinciale coltivatori diretti di Cuneo, alla quale sono associati i predetti cittadini, nessun sopralluogo è stato disposto;

che il 19 gennaio 1982 l'ingegnere incaricato della sezione operativa autonoma di Cuneo del magistrato del Po segnalava la carenza di personale per poter provvedere al richiesto e sollecitato sopralluogo;

che i fatti sopra riferiti sono analoghi ad altri numerosi casi che documentano l'intempestività degli interventi da parte del Magistrato del Po a causa evidente di mancanza di personale;

che da ciò deriva danno sovente irreparabile alla pubblica amministrazione e ai privati —

quali provvedimenti intende adottare il Ministro dei lavori pubblici per assicurare il tempestivo funzionamento degli uffici del magistrato per il Po. (5-12790)

RISPOSTA. — Nei comuni di Novello (Cuneo) e di Narzole sono state recentemente eseguite opere (pennelli repellenti e difese radenti) a difesa dell'esistente strada provinciale.

A seguito di accertamenti eseguiti *in loco* dai funzionari della sezione operativa

di Cuneo sono state inoltre realizzate difese a protezione dell'abitato di Monchiero.

Appare pertanto indebito il rilievo di intempestività mosso agli uffici del Magistrato per il Po, anche se correlato ad una obiettiva, estrema carenza di personale.

Quest'ultimo, infatti, nonostante difficoltà di ogni tipo, tra le quali non ultime l'assoluta inadeguatezza dei mezzi e degli stanziamenti nonché la propria ridottissima consistenza numerica, si adopera con ammirevole abnegazione e senso del dovere per la sicurezza dei cittadini più esposti al rischio idraulico.

Questo Ministero, pur consapevole delle gravi carenze di personale che affliggono la maggior parte degli uffici periferici, si trova nell'assoluta impossibilità di potenziare gli uffici stessi con l'assegnazione di altri impiegati.

Ciò in quanto la riduzione degli organici, operata a seguito dei trasferimenti alle regioni operanti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 e n. 616 del 1977 e dei collocamenti a riposo effettuati in virtù della legge n. 336 del 1970, non consente il reclutamento di nuovi elementi a seguito di pubblici concorsi, né è pensabile il trasferimento da altre sedi, stante la generale situazione di disagio in cui sono costretti a operare tutti gli uffici dipendenti.

Premesso quanto sopra, pur rilevando l'impegno per il Magistrato per il Po di far fronte ai compiti d'istituto con il personale a disposizione, si ritiene che la prospettata situazione potrà trovare soluzione solo in sede legislativa, con una adeguata revisione degli organici, in relazione alle incombenze affidate a questa amministrazione.

È pertanto quanto mai auspicabile che i provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento (disegno di legge di difesa del suolo, atto Senato n. 811, e quello relativo alla ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici, atto Camera n. 1208) com-

pletino nel più breve tempo possibile il loro iter parlamentare.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate —

la situazione della pratica di pensione indiretta relativa al signor Gallo Giuseppe fu Ernesto nato a Levice il 6 dicembre 1904 e residente a Castel Boglione (Asti) via Nizza Acqui 26, collaterale del caduto Gallo Giovanni (pensione già goduta dal padre Gallo Ernesto). (4-13646)

RISPOSTA. — Sulle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa il caso particolare concernente il signor Giuseppe Gallo, si comunica che nei riguardi del predetto è stata emessa, in data 24 aprile 1982, determinazione direttoriale n. 1320294. Con tale provvedimento, al signor Gallo è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Giovanni, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° maggio 1978, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Detta determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la

prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Appena il suindicato consenso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Asti, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Gallo.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate —

la situazione della pratica di reversibilità relativa al signor Ghibaudo Giovanni Battista fu Battista nato a Vignolo il 19 giugno 1911 ed ivi residente in via San Martino 31, collaterale di Ghibaudo Matteo e Giuseppe dispersi in Russia e giacente presso la Direzione generale pensioni di guerra. (4-13647)

RISPOSTA. — Sulle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982 n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Per quanto attiene al caso particolare concernente il signor Giovanni Battista Ghibaudo, si comunica che in favore del predetto è stata emessa, in data 24 aprile 1982, determinazione direttoriale n. 1320295. Con il cennato provvedimento, al signor Ghibaudo è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile degli ex militari Matteo e Giuseppe, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° ottobre 1978, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Appena detto consenso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Ghibaudo.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate —

la situazione della pratica di pensione di guerra relativa al signor Basso

Giacomo fu Giovanni e fu Rastello Maria nato a Roccaforte Mondovì il 19 maggio 1898 e residente a Roccaalbaldi via Umberto I, Frazione Crava 8, ricorso numero 699.938 giacente presso la Corte dei conti. (4-13654)

RISPOSTA. — Sulle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa il caso particolare riguardante il signor Giacomo Basso, si comunica che la pratica di pensione relativa al predetto fu a suo tempo definita con decreto ministeriale del 25 marzo 1966, n. 2180256. Con il cennato provvedimento, al signor Basso venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per non constatazione, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, delle infermità gastrica, bronchiale ed artrosica.

Contro il suindicato decreto ministeriale, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 699938. A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale di detta magistratura in ordine al cennato gravame, questa Amministrazione diede corso, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Basso.

In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato. Pertanto, il ricorso originale n. 699938 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 12010645/DVG, concernenti l'interessato, furono restituiti, con elenco del 24 settembre 1977, n. 6215, alla Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale. Di ciò venne fornita, in pari data, diretta notizia anche al signor Basso.

La questione esula ora dalla competenza della Direzione generale delle pensioni di guerra e, pertanto, utili notizie, in proposito, potranno essere fornite direttamente dalla Corte dei conti.

Da informazioni assunte nelle vie brevi presso la procura generale della Corte dei conti è risultato che, a seguito di ordinanza del magistrato, gli atti relativi al signor Basso sono stati inviati, in data 20 novembre 1979, al collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario in ordine alle infermità sopra specificate, parere che non è stato ancora emesso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate —

la situazione della pratica di pensione di guerra relativa alla signora Ferrero Antonia fu Giovanni Battista e fu Gerbaudo Maria nata a Cherasco (Cuneo) l'8 gennaio 1905 ed ivi residente in Frazione Veglia 49, ricorso n. 463.114 giacente presso la Corte dei conti. (4-13665)

RISPOSTA. — Sulle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757, relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Per quanto attiene al caso particolare si comunica che, con decisione del 28 luglio 1980, n. 52919 — pervenuta alla dire-

zione generale delle pensioni di guerra, il 29 dicembre 1980 — la Corte dei conti, in accoglimento del ricorso giurisdizionale n. 463114 di cui è cenno nell'interrogazione, ha riconosciuto la signorina Antonia Ferrero inabile a qualsiasi proficuo lavoro a far tempo dall'8 gennaio 1970, data in cui la medesima ha raggiunto il sessantacinquesimo anno di età.

In esecuzione di tale decisione è stata quindi emessa nei riguardi della signorina Ferrero, quale collaterale maggiore inabile dell'ex militare Giovanni, determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dalla suindicata data dell'8 gennaio 1970. In aggiunta al cennato beneficio, alla predetta è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 56 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

La surriferita determinazione direttoriale è stata trasmessa, con elenco del 30 aprile 1982, n. 300138, al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signorina Ferrero.

L'interessata, sarà tempestivamente informata, da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al

grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate —

la situazione della pratica di pensione di guerra indiretta relativa alla signora Galliano Teresa fu Giuseppe e fu Donadio Caterina nata a Castelmagno il 4 maggio 1903 e residente a Ollioules Var (Francia), Quartier Bonnefont, ricorso n. 514.712 in corso presso la Corte dei conti. (4-13667)

RISPOSTA. — Sulle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa il caso particolare è da premettere che il ricorso giurisdizionale numero 514712, di cui è cenno nell'interrogazione, risulta da tempo definito dalla Corte dei conti. Infatti, con decisione del 27 aprile 1968, n. 21315, detta magistratura, in accoglimento del cennato gravame prodotto dal signor Bernardo Galliano contro il decreto n. 387 emesso dalla direzione provinciale del Tesoro di Cuneo in data 3 giugno 1957, ebbe a riconoscere al suindicato ricorrente, già titolare di pensione indiretta di guerra in qualità di padre dell'ex militare Antonio, il diritto a conseguire, in aggiunta al cennato beneficio, l'assegno di previdenza a decorrere dal 5 dicembre 1956 (data di compimento del sessantacinquesimo anno di età), assegno che fu poi liquidato all'interessato, in esecuzione della succitata decisione, con decreto ministeriale del 16 novembre 1970, n. 3605821.

Poiché il signor Bernardo Galliano è deceduto il 15 novembre 1975, si ha motivo di ritenere che l'interrogante abbia inteso sollecitare la definizione dell'istan-

za con la quale la vedova del predetto beneficiario, signora Teresa Galliano, ha chiesto il consolidamento, in suo favore, della pensione di cui era in godimento il marito.

Precisato quanto sopra, si comunica che per la definizione di tale istanza, non debitamente documentata, si è dovuto procedere ad ulteriori adempimenti per acquisire, tra l'altro, la necessaria certificazione di stato civile della predetta richiedente e per conoscere, altresì, la situazione reddituaria della medesima, accertamento, quest'ultimo, per l'eventuale concessione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di genitori in stato di disagio economico.

Completata così l'istruttoria, è stata ora emessa determinazione direttoriale con cui alla signora Teresa Galliano viene concessa, in qualità di madre dell'ex militare Antonio Galliano, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 16 novembre 1975, giorno successivo alla data di morte del marito. In aggiunta al cennato beneficio, all'interessata è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 65 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

La surriferita determinazione direttoriale è stata trasmessa, con elenco del 30 aprile 1982, n. 300139, al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Roma - reparto estero - per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Galliano.

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte della direzione generale delle pensioni di guerra, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate -

la situazione della pratica di pensione di guerra relativa al signor Ravina Carlo nato a Roddino l'8 marzo 1914 ed ivi residente in Regione Noè, ricorso n. 824.451 giacente presso la Corte dei conti. (4-13674)

RISPOSTA. — Sulle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa il caso particolare, è da premettere che il ricorso giurisdizionale numero 824451, di cui è cenno nell'interrogazione, è stato definito dalla Corte dei conti. Infatti, con decreto ministeriale del 27 gennaio 1971, n. 2454964, ha riconosciuto dipendente da causa di servizio la sola infermità: prolasso rettale.

Pertanto, in esecuzione della suddetta decisione, è stata emessa determinazione direttoriale del 10 maggio 1982, n. 602240, con la quale al signor Ravina viene concessa, per l'affezione sopra specificata, indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria a far tempo dal 1° luglio 1969, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Detta determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, quinto comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Appena il suindicato consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso alla ragioneria centrale, presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, per l'emissione del mandato di pagamento relativo alla surriferita concessione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate —

la situazione della pratica di pensione indiretta relativa al signor Ansaldo Giovanni Severino fu Giovanni nato Scagnello il 1° agosto 1915 ed ivi residente in via Borgo, collaterale di Carlo, posizione fascicolo 384959 in corso presso la Direzione generale pensioni di guerra.
(4-13678)

RISPOSTA. — Sulle iniziative volte a ridurre i tempi di trattazione delle pratiche di pensione di guerra, si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Per quanto attiene al caso particolare concernente il signor Giovanni Severino Ansaldo, la cui pratica è contraddistinta dalla posizione istruttoria n. 384959/G, si comunica che nei riguardi del predetto, collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Carlo, è stata emessa determinazio-

ne direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° gennaio 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato beneficio, al suindicato istante è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

La surriferita determinazione direttoriale è stata trasmessa, con elenco del 30 aprile 1982, n. 300137, al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Ansaldo.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CASALINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere lo stato di realizzazione delle opere di forestazione nel quadro del progetto speciale n. 24, in generale per le regioni di propria competenza e in dettaglio per le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
(4-13494)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha fatto presente che al 28 febbraio 1982 sono state presentate alla stessa, nell'ambito del progetto speciale 24, n. 588 iniziative di forestazione produttiva interessanti una superficie di ettari 68.800 circa e per un importo di lire 177,7

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1982

miliardi; di tali iniziative, 396, per una superficie di ettari 49.000 circa e per un importo di lire 100,9 miliardi, sono state approvate ed ammesse ad usufruire degli

incentivi previsti, mentre le restanti sono in corso di istruttoria. Alla stessa data, per le province pugliesi, si registra la seguente situazione:

PROVINCE	NUMERO PROGETTI	SUPERFICIE INTERESSATA (ETTARI)	IMPORTO (MILIONI DI LIRE)
Bari	1	290	707
Brindisi	1	200	534
Foggia	1	320	793
Lecce	—	—	—
Taranto	3	150	257
Totale	6	960	2.291

I suddetti progetti, ad eccezione di uno (per ettari 30 e per lire 97 milioni) ricadente nella provincia di Taranto, sono stati approvati e sono in corso di esecuzione.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
SIGNORILE.

CASINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza:

1) che il giorno 31 luglio 1980 fu arrestato in Milano dalla polizia l'agente di custodia Salvatore Concas, perché sorpreso in flagrante furto aggravato;

2) che a seguito di perquisizione eseguita dalla polizia nel suo domicilio vennero rinvenute diverse armi in perfetta efficienza, fra cui una pistola Beretta calibro 9 ed una pistola Steyer calibro 9 lungo;

3) che il predetto, tratto a giudizio direttissimo dinanzi al tribunale di Milano per rispondere del delitto relativo alla detenzione di armi ed alla contravvenzione concernente le munizioni e non del delitto di furto, fu con sentenza del 26 agosto 1980 dichiarato colpevole di detenzione di armi comuni da sparo e non da guerra e condannato alla pena di mesi sei di reclusione, lire 100.000 di multa e lire 100.000 di ammenda con i benefici di legge;

4) che il tribunale di Milano ha qualificato le pistole calibro 9 armi comuni da sparo in base — si dice — ad una sua costante giurisprudenza contraria peraltro al testo della legge 18 aprile 1975, n. 110;

5) che il Concas ricopriva a Milano un particolare incarico di fiducia nell'ambito dell'ordine giudiziario, quale autista del presidente del tribunale dei minorenni di Milano, che è anche presidente dell'Associazione nazionale magistrati e segretario generale del centro di difesa e prevenzione sociale;

6) che quanto all'origine delle armi sembra che queste sarebbero state consegnate al Concas da certa signora Nichelli non si sa bene a quale titolo;

7) che la predetta signora è stata sentita come teste nel procedimento Concas, mentre sembra evidente la configurabilità a suo carico degli stessi reati contestati al Concas;

8) che la signora Nichelli svolgerebbe le funzioni di componente privato supplente del tribunale dei minorenni di Milano.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere se su tale complesso episodio il Ministro di grazia e giustizia abbia svolto un'indagine amministrativa anche al fine di valutare l'opportunità di un'iniziativa disciplinare nei confronti dell'anzidetto componente privato del tribunale dei minorenni, che deve considerarsi un appartenente all'ordine giudiziario, indagine tanto più necessaria nell'attuale momento che esige una lotta incessante al terrorismo e l'individuazione di tutti quegli elementi che, dall'interno dell'ordine giudiziario, finiscono per favorire anche inconsapevolmente l'opera dei terroristi. Chiede altresì di conoscere l'esito di tali indagini e i provvedimenti adottati.

(4-12134)

RISPOSTA. — Il 31 luglio 1980 l'agente di custodia Salvatore Concas venne arrestato per detenzione di armi da guerra, armi comuni, munizioni ed altro.

Si procedette col rito direttissimo ed il tribunale di Milano, sezione quinta, ri-

tenne colpevole il Concas di detenzione di armi comuni e munizioni e lo condannò alla pena di mesi sei di reclusione, centomila lire di multa e centomila lire di ammenda.

Venne proposto appello sia dalla procura generale, sia dall'imputato e la corte di appello, in accoglimento del gravame della procura generale riformò la sentenza ritenendo il Concas colpevole di detenzione continuata di armi da guerra e munizioni da guerra e lo condannò alla pena di un anno di reclusione, 300 mila lire di multa e 50 mila lire di ammenda, ferma la sospensione condizionale già concessa.

Tali armi appartenevano al generale Mario Nobili. Alla morte di questo, la vedova, Elena Nichelli, le diede al Concas con l'incarico di consegnarle agli organi di polizia, secondo le indicazioni della cognata, Angela Cisternino Nichelli.

Il Concas, sospeso precauzionalmente dal servizio sin dalla data dell'arresto, in applicazione dell'articolo 88 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, era stato destinato al tribunale per i minorenni di Milano il 31 ottobre 1964 svolgendo le funzioni di autista dell'ufficio nel periodo in cui (non essendo stati ancora nominati i vincitori dell'apposito concorso) a presiedere quel tribunale si erano succeduti nell'ordine i consiglieri Flora, d'Orsi, Maienza e, da ultimo, Beria di Argentine.

Non risulta quindi che il Concas abbia svolto un particolare incarico di fiducia nell'ambito dell'ordine giudiziario, quale autista del presidente Beria di Argentine, tanto più che la sua destinazione venne disposta direttamente dalla direzione delle carceri di Milano.

La signora Angela Cisternino Nichelli, già componente privato supplente del tribunale per i minorenni di Milano, è attualmente componente privato effettivo dello stesso tribunale (decreto presidenziale 3 dicembre 1980). Nei suoi confronti è stata esclusa qualsiasi responsabilità penale in merito alla vicenda richiamata nell'interrogazione, né sono emersi, dagli accertamenti svolti e dalle notizie assun-

te tramite la presidenza della corte di appello di Milano, elementi che giustificano iniziative di carattere disciplinare a suo carico.

È risultato invece che la signora Nichelli, che svolge le sue funzioni con presenza quasi quotidiana presso il tribunale per i minorenni, è persona molto apprezzata per capacità e costante dedizione alle esigenze dell'ufficio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se siano a conoscenza della necessità di intervenire per mettere a disposizione della Università popolare di Biella locali decorosi per la svolgimento delle lezioni, trattandosi di una iniziativa di alto valore culturale, con corsi frequentati da circa 400 persone e che è sorta per l'iniziativa di volenterosi studiosi disinteressati;

se il Governo ritenga di partecipare allo stanziamento di un aiuto finanziario.
(4-10659)

RISPOSTA. — Esula dalle attribuzioni istituzionali di questo Ministero la vigilanza sulle università popolari.

Questa Amministrazione pertanto, non può in alcun modo intervenire per risolvere i problemi dell'università popolare di Biella (Vercelli).

Il Ministro della pubblica istruzione:
BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che le aule della facoltà di economia e commercio di piazza Arbarello a Torino sono superaffollate di studenti che o si pigiano come acciughe nei posti a sedere o seguono le lezioni in piedi per tre ore in ambiente surriscaldato, maleareato, maleodorante, scarsamente illuminato e che se, per un qual-

siasi motivo questi studenti dovessero abbandonare i locali di urgenza, potrebbero verificarsi anche gravi incidenti. (4-11019)

RISPOSTA. — Le aule della facoltà di economia e commercio di Torino, secondo quanto comunicato al riguardo dall'università degli studi di Torino, allo stato attuale non sono più in grado di contenere gli studenti che effettivamente frequentano la predetta facoltà. Non risulta, tuttavia, che le aule in questione siano maleareate, scarsamente illuminate e maleodoranti.

L'ateneo di Torino ha anche comunicato di aver predisposto un sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico per limitare al massimo ogni possibile incidente in caso di emergenza.

La summenzionata università degli studi ha infine fatto presente che la facoltà in questione, dovrà trasferirsi, secondo quanto già programmato da tempo nell'edificio *ex* riposo per la vecchiaia di corso Unione Sovietica, 220.

Il Ministro della pubblica istruzione:
BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e degli affari esteri.* — Per sapere se sono a conoscenza di un altro attacco malevolo e diffamatorio diretto contro il Sud Africa, stavolta contenuto in un programma a cura della Lega antivivisezione, trasmesso dal secondo canale della RAI-TV in data 9 novembre 1981 alle 18,30 nella serie « spazio libero » presentato a cura della Lega dal titolo « Un animale chiamato uomo », e includeva: 1) un quadro raffigurante un negro, in posa da discobolo, con la didascalia: « un negro volontario usato come cavia per un esperimento »; 2) il seguente commento nel contempo: « c'è chi molto più semplicemente mette un uomo a fare da cavia, ovviamente un uomo considerato inferiore ».

Per sapere se sono a conoscenza che entrambe le sopracitate affermazioni sono

prive nel modo più assoluto di qualunque fondamento e se non ritengano sorprendente, essendo il Sud Africa non perfetto, che gli avversari dello stesso paese abbiano bisogno di travalicare i fatti per muovere degli attacchi, quando è notorio che in Sud Africa non si compie alcun esperimento usando negri come cavie, volontari o meno, non sapendosi dove avvengano tali esperimenti, chi li compia, in cosa consistano gli esperimenti, quando siano stati usati come cavie questi negri, quale scopo si prefiggessero questi esperimenti.

Per sapere se non ritengano opportuno dare la possibilità al Sud Africa di rispondere alla RAI a queste affermazioni diffamanti, dando loro modo di rimediare al malevole attacco fattole, in modo che la buona fama di umanità e *fair play* che contraddistingue l'Italia non venga offuscata da campagne diffamatorie di tale natura. (4-11197)

RISPOSTA. — La concessionaria RAI ha confermato che nel corso di una trasmissione, realizzata dalla Lega antivivisezione italiana ed andata in onda il 9 novembre 1981 sulla rete 2, alle ore 18,30, nella rubrica *Spazio libero*, è stata effettivamente formulata l'affermazione citata nell'interrogazione.

Si tratta di una trasmissione che fa parte delle rubriche dell'accesso e cioè di quella serie di programmi disciplinata dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che, in materia, ha attribuito una specifica competenza alla apposita Sottocommissione permanente costituita nell'ambito della ben nota Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

I programmi del genere, pertanto, sono autogestiti da chi li realizza e quindi la eventuale responsabilità civile o penale risale direttamente al rappresentante ufficiale dell'ente o dell'associazione che ha curato il programma.

La stessa legge, comunque, in virtù del combinato disposto degli articoli 6 e 7, prevede la possibilità, da parte di chi si ritenga lesa da affermazioni fatte nel cor-

so di un programma dell'accesso, di esercitare il diritto di rettifica.

A completamento di informazione si soggiunge che i competenti organi del Ministero degli esteri hanno preso contatto con rappresentanti dell'ambasciata del Sud Africa a Roma ed hanno fornito le delucidazioni anzidette.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come valuta la dichiarazione rilasciata al settimanale *L'Espresso*, che l'ha pubblicata il 14 febbraio, da uno dei componenti la II sottocommissione del gruppo 21 per il giudizio a professore di ruolo, fascia degli associati: «Dopo dieci anni di reclutamento facile era tempo di delimitare più rigidamente i confini tra storia e sociologia, tra storia e politologia».

Se esatta, tale dichiarazione (che detta principi del tutto soggettivi): a) disattende l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che invece stabilisce: «Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli scientifici», senza fare menzione di delimitazioni e sbarramenti; b) disattende la norma, che statuisce: «Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato»; c) ignora che nel gruppo 21 erano comprese materie politologiche (ad esempio, storia dei partiti e dei movimenti politici, storia dei partiti politici, storia dei partiti e movimenti sindacali, storia dei movimenti e dei partiti politici, ecc.), sociologiche (storia sociale, storia e tecnica del sindacalismo e delle comunicazioni di massa) e addirittura senza precisa collocazione (dottrina e tecnica del giornalismo, storia della sanità pubblica, storia della pietà); d) ignora che nella ricerca scientifica i confini tra discipline fra di loro vicine — come quelle indicate — non possono essere

rigidamente delineati e quindi detta soggettivamente un criterio di valutazione che non trova riscontro in nessuna delle disposizioni più volte emanate dal Consiglio universitario nazionale per la formulazione dei giudizi di idoneità.

La dichiarazione, quindi, sempre se confermata, è in netto contrasto con:

1) le disposizioni emanate dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 29-31 ottobre 1981, contenenti un preciso riferimento, senza ulteriori specificazioni, all'obbligo per le commissioni di distinguere fra « piena maturità scientifica » e « idoneità scientifica »;

2) la risoluzione adottata il 16 dicembre 1981 dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati, che ha sancito che i giudizi di idoneità a professore associato devono essere intesi a realizzare puramente e semplicemente una verifica « dei titoli scientifici da valutarsi come attitudini alla ricerca ».

Per sapere, tutto ciò premesso: a) se considera valida o meno tale dichiarazione, resa non da un privato cittadino, ma da un membro di una commissione che, nel raggruppamento 21, ha avuto la più alta percentuale di « non idonei »; b) se reputa di dovere sottoporre i giudizi della II sottocommissione del gruppo 21 ad una attenta valutazione, per accertare in che misura l'orientamento illustrato nella dichiarazione suddetta ha pesato sulla loro formulazione ed eventualmente accertare la consistenza dei conseguenti motivi di invalidità. (4-12611)

RISPOSTA. — In materia di formulazione dei giudizi di idoneità a professore associato, i criteri di valutazione, desumibili dalla normativa contenuta nella legge 21 febbraio 1980, n. 28 e nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono stati a suo tempo illustrati da questo Ministero con apposita lettera diretta a ciascun componente delle varie commissioni esaminatrici.

Per quanto riguarda, in particolare, il concorso per il raggruppamento n. 21, cui ha fatto riferimento l'interrogante, si osserva che i relativi atti, a seguito di un rilievo del consiglio universitario nazionale — competente a sindacare la legittimità delle operazioni compiute in applicazione dei succitati criteri — sono stati sottoposti a revisione da parte della competente commissione giudicatrice e, successivamente, approvati in via definitiva dallo stesso organo consultivo universitario nella seduta del 27 aprile 1982.

Tale definitiva approvazione, a conclusione del riscontro di legittimità come sopra effettuato, dovrebbe porre fine ad ogni dubbio in ordine alle dichiarazioni rilasciate al settimanale di cui è cenno nell'interrogazione da uno dei componenti la seconda sottocommissione del raggruppamento in esame.

Il Ministro della pubblica istruzione:
BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa, delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non ritengano che nella trasmissione domenicale (ore 20,40) della rete due della RAI-TV *Telepatria international ovvero niente paura... siamo italiani*, presentata da Renzo Arbore siano ravvisabili gli estremi di vilipendio alla religione cattolica (quando il presentatore interroga San Giuseppe impersonato da Ugo Tognazzi, quasi per canzonare il mistero della Trinità che viene chiamato « triangolo » ed il mistero della Natività) ed alle istituzioni repubblicane (quando viene posto sulle pareti dello studio televisivo scenico lo stemma del nostro massimo Ordine cavalleresco (OMRI) che di conseguenza viene a trovarsi inserito nel frivolo ambiente degli spettacoli di varietà di non troppo buon gusto e non consono all'« austero » protocollo repubblicano);

per sapere se ritenga opportuno intervenire presso la RAI-TV affinché nei comunicati quotidiani che vengono trasmessi per televisione relativi alla suddetta trasmissione domenicale si eviti di deridere la nostra bandiera tricolore, facendola sventolare con soffioni d'aria che fingono di recare fastidio con l'ondeggiare del drappo tricolore all'annunciatore stesso Renzo Arbore;

per conoscere i provvedimenti che verranno adottati in merito. (4-11659)

RISPOSTA. — Si ribadisce quanto più volte rappresentato all'interrogante in occasione della risposta fornita a precedenti atti ispettivi riguardanti la programmazione radiotelevisiva e cioè che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha trasferito dall'esecutivo al Parlamento, e precisamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la formulazione degli indirizzi dei vari programmi ed il controllo del loro contenuto.

Trattandosi, quindi, di un'innovazione acquisita al nostro ordinamento, il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla predetta Commissione parlamentare e nulla può fare per influire sul contenuto dei programmi trasmessi dalla concessionaria.

Tuttavia, allo scopo di poter raccogliere elementi di valutazione su quanto lamentato nell'atto parlamentare di cui trattasi, si è provveduto ad interessare la concessionaria RAI, la quale nel delineare che gli spettacoli che in qualche modo coinvolgono le forze armate fanno parte della tradizione di tutti i paesi, ha escluso, relativamente al programma di *Telepatria international Niente paura siamo italiani*, ogni proposito irrispettoso o denigratorio nei confronti dei militari e del vessillo nazionale e, tanto meno, atteggiamenti irriverenti nei confronti dei sentimenti religiosi dei telespettatori, per

i quali, al contrario, essa ha sempre manifestato la massima considerazione.

La RAI ha, altresì, precisato che lo spettacolo permetteva, sia pure nelle forme del divertimento scherzoso, il rilancio del senso della patria, dei suoi simboli e dei suoi significati e che l'alto indice di ascolto e di gradimento riscosso induce a ritenere che il messaggio sia stato in tal senso recepito dal pubblico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del turismo e spettacolo.* — Per sapere perché un campionato del mondo di sci (che oltre tutto si disputa ogni 4 anni, e per giunta quest'anno in una località abbastanza vicina all'Italia) è tenuto in così poca considerazione dalla nostra televisione di Stato tanto da trasmetterne solo in differita ed in parte lo svolgimento delle gare.

(4-12709)

RISPOSTA. — Il problema in essa sollevato riguarda il contenuto programmatico delle trasmissioni, materia questa che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto alla sfera di competenza dell'autorità governativa, per conferirla a quella della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto, adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi d'indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo.

Trattasi quindi di una innovazione — ormai ben nota a tutte le parti politi-

che - acquisita al nostro ordinamento ed il Governo, pertanto, non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Tuttavia allo scopo di poter raccogliere elementi di valutazione su quanto è stato lamentato nella interrogazione in parola, si è provveduto ad interessare la concessionaria RAI, la quale ha precisato di aver dedicato sempre la massima attenzione ai campionati mondiali di sci.

Infatti, tutte le prime *manches* delle relative gare sono state trasmesse in diretta, mentre le seconde *manches*, poiché erano disputate in orari concomitanti con quelli dei telegiornali, sono state diffuse in differita; soltanto uno sciopero nazionale dei gionalisti ha impedito che venisse trasmessa la discesa libera femminile del giorno 4 febbraio 1982.

Ad ogni buon fine, si allega copia dei programmi trasmessi dalla RAI in occasione dei campionati in questione.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1982

30 gennaio 1982	TG-2 discesa libera femminile	registrata	durata	19'
31 gennaio 1982	Blitz discesa libera maschile	registrata	durata	30'
1 febbraio 1982	TG-1 slalom femminile combinata	diretta	durata	1.30'
	TG-1 Notte slalom femminile combinata	registrata	durata	20'
2 febbraio 1982	TG-2 slalom gigante femminile	diretta	durata	1.20'
	TG-2 slalom gigante femminile	registrata	durata	30'
3 febbraio 1982	TG-1 slalom gigante femminile	diretta	durata	1.05'
	TG-1 slalom gigante femminile	registrata	durata	30'
4 febbraio 1982	discesa femminile (non trasmessa per sciopero)			
5 febbraio 1982	TG-1 slalom speciale femminile	diretta	durata	1.35'
	TG-1 slalom speciale femminile	registrata	durata	30'
6 febbraio 1982	TG-2 discesa libera maschile	registrata	durata	30'
7 febbraio 1982	TG-2 slalom maschile speciale	diretta	durata	1.05'
	TG-2 slalom maschile speciale	registrata	durata	35'

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che c'è l'eventualità, non desiderata, che il territorio di Trino (Vercelli) sia indicato dalla regione Piemonte quale idoneo per localizzare una centrale nucleare da 2000 MGW — se ritengano che in tal caso in primo luogo andrebbe garantita la disponibilità dell'acqua per la risicoltura nella provincia di Vercelli e se ritengano che l'ENEL debba farsi garante, nei confronti degli enti locali interessati, della soluzione di tutti i problemi inerenti la sicurezza del territorio vercellese. (4-12816)

RISPOSTA. — Il funzionamento delle centrali elettronucleari richiede, come è noto, l'apporto di consistenti volumi idrici da parte delle torri di raffreddamento.

Su questa base, è da tener presente, da una parte, che, nel territorio in cui dovrebbe essere localizzata la centrale, sono in corso di realizzazione gli interventi di approvvigionamento idrico e di trasformazione irrigua dell'agricoltura, derivanti dai programmi di attuazione del piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 (quadrifoglio), cosicché, a rigore, ogni forma di sottrazione d'uso di volumi idrici, a questo fine destinati, non potrebbe non recar pregiudizio alla realizzazione degli stessi programmi di trasformazione dell'agricoltura; dall'altra, però, le acque rilasciate dalle centrali in argomento possono essere subito riutilizzate proficuamente quale fonte energetica, non solo per usi civili, ma anche in agricoltura, zootecnia e acquacoltura, per la climatizzazione degli ambienti produttivi.

Successivamente a tali usi, le stesse acque, che nel frattempo hanno perduto il carico d'inquinamento termico, possono essere avviate comunque all'utilizzazione irrigua.

Infine, premesso che l'ENEA (ente nazionale energia atomica) ha in corso gli approfondimenti relativi alla diversifica-

zione delle aree suscettibili di insediamento di una centrale elettronucleare nella regione Piemonte, si informa che, nello ambito del comitato misto Regione-ENEL-ENEA, sono in atto anche le valutazioni attinenti all'approvvigionamento della centrale stessa.

Le soluzioni previste, di primaria competenza dell'ENEL, lasciano quanto meno inalterata l'attuale disponibilità a regime dell'acqua destinata all'agricoltura.

Per quanto riguarda eventuali diversi riflessi della installazione di una centrale elettronucleare sulle attività agricole, si ribadisce che esiste la più ampia compatibilità di questo tipo di impianti con la agricoltura e che nessuna penalizzazione né restrizione può derivare alla stessa dall'esercizio di una centrale nucleare, al di là del territorio materialmente sottratto dall'impianto e dalla sua zona di esclusione (circa 300 ettari) alla libera disponibilità per le coltivazioni.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: TESINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se il Ministro abbia allo studio iniziative al fine di alleggerire, nei giudizi civili, l'onere delle spese processuali nei confronti dei pensionati che risultassero soccombenti, in considerazione del fatto che il reddito, spesso assai modesto, di cui godono questi ultimi non consente loro, il più delle volte, di affrontare spese che possono anche superare i due milioni di lire, come nel caso del grande invalido di guerra Pellegrino Ciro, condannato dalla Corte d'appello di Roma al pagamento di una somma per spese processuali che è pari a 4 mensilità della sua pensione di guerra. (4-12922)

RISPOSTA. — Il principio della soccombenza per la condanna alle spese processuali, di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, trova giustificazione nella necessità di tutelare le parti resistenti

con ragione a pretese infondate. Ed infatti la condanna alle spese del giudizio, pur essendo fondata sul fatto oggettivo della soccombenza, presuppone sempre una responsabilità della parte, la cui azione è in rapporto di causalità con la pronuncia del giudice.

Pertanto, ipotizzare atti normativi che prevedano una deroga al surriferito principio della soccombenza, operante nel processo civile, in ragione dello *status* di pensionato, significherebbe introdurre una eccezione che non apparirebbe giustificata da criteri di ragionevolezza, atteso che potrebbe anche determinare incentivi ad iniziative giudiziarie manifestamente infondate.

Non sembra quindi che quanto auspicato dall'interrogante possa formare oggetto di proposte modificative della normativa esistente in tema di spese processuali nel giudizio civile, tenuto conto anche che la legge sul gratuito patrocinio già assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - in relazione alla scarsa informazione fornita ai viaggiatori dalla stazione ferroviaria di Borgomanero (Novara) riguardo alla disciplina dell'orario di funzionamento della biglietteria per il rilascio ed il rinnovo degli abbonamenti mensili e settimanali, con un avviso che dice che la biglietteria è chiusa dalle ore 15,30 alle 16,30 e non si rinnovano gli abbonamenti « nelle prime ore del mattino » - perché è così difficile nella stazione suddetta rinnovare l'abbonamento agli studenti ed ai lavoratori. (4-13317)

RISPOSTA. — Nella stazione di Borgomanero l'apertura dello sportello della biglietteria è prevista giornalmente dalle ore 4,30 alle ore 8,30, dalle ore 9,30 alle ore 15,30 e dalle ore 16,30 alle ore 23,30; nelle altre ore della giornata detto spor-

tello è chiuso perché non circolano treni viaggiatori.

Durante tali periodi vengono rilasciati tutti i tipi di recapiti di viaggio; la distribuzione degli abbonamenti settimanali è però limitata ad alcuni giorni della settimana, e precisamente al periodo compreso tra il terzo giorno antecedente quello iniziale di validità ed il giorno di inizio della validità stessa, ciò ai sensi dell'articolo 5, e 2 delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato che dà facoltà all'Azienda ferroviaria di stabilire inizio e termine della distribuzione dei biglietti.

Tenendo presente che gli abbonamenti settimanali vengono rilasciati nei giorni indicati in precedenza e che il rinnovo degli abbonamenti mensili (ordinari e ridotti) può essere richiesto con cinque giorni di anticipo rispetto alla data della loro scadenza, agli utenti viene rivolto invito - con apposito cartello - di astenersi dal richiedere il rinnovo di qualsiasi tipo di abbonamento dalle ore 7 alle ore 7,30 del mattino, quando cioè è maggiore la affluenza allo sportello di viaggiatori occasionali.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

considerato che nel liceo-ginnasio di Susa (Torino), i programmi ministeriali sarebbero stati elusi -;

se è vero che questi programmi dettagliatamente elencati nei DP n. 1030 del 25 settembre 1976 e n. 914 del 9 settembre 1978, sono stati travisati e stravolti sia nella sostanza sia nello spirito, in quanto, nella loro transitorietà, i decreti suddetti avrebbero dovuto rappresentare le norme e direttive per presidi e docenti, mentre da parte dei provveditorati agli studi ed in mancanza della direzione generale del Ministero della pubblica istruzione si sarebbe dovuto esercitare quella doverosa osservanza che viene esercitata con solerzia nei confronti degli istituti parificati e privati;

se non ritenga opportuno un esame approfondito delle attitudini e dell'operato di certi insegnanti sulle cui capacità didattiche graverebbero dubbi segnatamente nella assegnazione degli elaborati e delle loro valutazioni, se è vero che risulterebbe che in più occasioni i compiti hanno avuto esiti negativi sino al 97 per cento circa degli alunni e si sono dovuti ripetere onde elevare, con minori difficoltà, il numero delle sufficienze;

se è vero che il preside del suddetto liceo-ginnasio non avrebbe mai ottenuto la nomina, ma sarebbe soltanto « incaricato » e quindi sarebbe privo delle qualifiche ritenute indispensabili per una carica che invece ricopre da diverso tempo;

infine se non ritenga che sarebbe opportuno che nel liceo-ginnasio di Susa non si continuasse ad ignorare i programmi ministeriali con pregiudizio morale e culturale per gli allievi nonché per le famiglie, specie quelle meno abbienti. (4-13615)

RISPOSTA. — Non può che confermarsi quanto fatto presente all'interrogante in risposta alla analoga interrogazione numero 4-13076, pubblicata nell'*Allegato al resoconto sommario* dell'8 giugno 1982.

Il Ministro della pubblica istruzione:
BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie sulla situazione igienico-sanitaria e del riscaldamento alle scuole elementari « Ferrandi » a Novara diventata pressoché insostenibile, se è vero che i servizi igienici devono essere ristrutturati completamente, perché attualmente sono indecenti, gelidi ed obsoleti, essendo stati costruiti più di 20 anni fa. (4-13971)

RISPOSTA. — L'ufficio scolastico provinciale di Novara ha comunicato che la competente amministrazione comunale di Novara si sta adoperando per eliminare gli inconvenienti esistenti nell'edificio sco-

lastico sede della scuola elementare Ferrandi.

Da opportuni accertamenti effettuati dai tecnici comunali è stato rilevato che le temperature alquanto inferiori alla norma registrate nel 1982, nelle aule della scuola elementare in questione, non sono causate da un cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento, bensì da una notevole dispersione di calore.

Al fine di assicurare un adeguato riscaldamento dell'edificio di cui trattasi, l'ente locale di Novara sta procedendo all'appalto dei lavori per la sostituzione di tutti gli infissi e serramenti esterni in ferro, gravemente deteriorati dall'usura e dagli agenti atmosferici.

La summenzionata amministrazione comunale ha inoltre previsto una accurata revisione di tutti i servizi igienici, che, in effetti, presentano notevoli carenze sia per l'inadeguatezza dei lavabi, degli apparecchi sanitari e dei rivestimenti, sia per lo scarso funzionamento dell'impianto idraulico.

L'ufficio scolastico provinciale di Novara ha infine comunicato che è stato richiesto l'intervento del competente ufficio d'igiene per accertare lo stato di conservazione dei servizi, la loro funzionalità, e la conformità degli stessi alle norme igieniche.

Il Ministro della pubblica istruzione:
BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento esistente presso gli istituti superiori di educazione fisica, gli unici enti abilitati a « produrre » insegnanti di educazione fisica, dato che ad insegnare educazione fisica nelle scuole sono chiamati un po' tutti, siano o meno in possesso del diploma ISEF;

per conoscere il pensiero del Ministro sulle prospettive occupazionali degli studenti dell'ISEF e sulla richiesta di trasformare l'attuale sistema in un vero e

proprio corso di laurea, mentre ora conferisce un semplice diploma;

per sapere infine che cosa intende fare il Governo per rivalutare gli insegnanti di educazione fisica e per non fare rimanere questa disciplina la parente povera delle altre discipline scolastiche.

(4-14020)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione non ignora le preoccupazioni espresse dai giovani attualmente iscritti agli istituti superiori di educazione fisica, in merito alle possibili future difficoltà di inserimento nella scuola, anche a seguito della recente approvazione da parte delle assemblee parlamentari della legge relativa alla sistemazione del personale precario della scuola.

In proposito si deve precisare tuttavia che la legge sopracitata non prevede il mantenimento in servizio di tutti i docenti di educazione fisica privi del titolo accademico, attualmente in servizio, ma limita il beneficio di cui trattasi a coloro che, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 abbiano prestato almeno tre anni d'insegnamento. Questa circostanza pone pertanto un taglio al numero di coloro che beneficeranno della predetta legge.

Si deve far presente, inoltre, che allo stato attuale il fenomeno della disoccupazione nel corpo dei docenti di educazione fisica è ancora numericamente limitato anche se indubbiamente è destinato ad aumentare in connessione con il fenomeno della denatalità.

Si può ad ogni modo assicurare che sono allo studio di questo Ministero diverse iniziative volte a soddisfare la richiesta della pratica dell'educazione fisica anche in settori a tutt'oggi non istituzionalizzati che comporteranno, nella scuola, un notevole incremento nel numero dei posti da destinare ai diplomati ISEF (istituto superiore di educazione fisica).

Quanto infine alla richiesta di modificare gli attuali corsi ISEF in veri e propri corsi di laurea, si fa presente che la proposta potrà essere presa in esame sol-

tanto in sede di ulteriore riordinamento dell'istruzione universitaria.

Il Ministro della pubblica istruzione:
BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che da una disamina dei fenomeni scolastici dell'ultimo ventennio emerge uno stato di disordine, di confusione e di inefficienza culturale in cui versa la scuola italiana in seguito a riforme poco oculate e demagogicamente inquinate - se non ritenga che ancora oggi i problemi della scuola vengano trattati al vertice con una persistente astrattezza, senza un reale rapporto col mondo docente e direttivo, in quanto apertamente esisterebbe una « dittatura » riformistica di gruppi ed « esperti » di comodo, legati ai centri di potere, ai quali - e solo ad essi - è consentito progettare e decidere quanto riguarda l'intera comunità nazionale ed il suo futuro.

L'attuale sfascio del mondo scolastico è avvenuto infatti per giochi di potere e patteggiamenti vari, che hanno condotto ad una situazione nella quale:

1) si incoraggia una stolta campagna « antinozionistica » ed « antiselettiva » che ha provocato un lassismo senza precedenti, un inevitabile abuso della promozione sempre più facile ed immeritata ed il conseguente ampliamento della superficialità culturale e della confusione mentale;

2) si abbassa a livelli inconcepibili la capacità di istruzione e di educazione della scuola dell'obbligo, sia sul piano dei contenuti che su quello metodologico, secondo teorie assai discutibili, diffondendo il mito di una eguaglianza innaturale e demagogica, nociva per tutti, soprattutto per i meno fortunati;

3) si confondono competenze e ruoli all'interno del mondo scolastico, mediante una cosiddetta « partecipazione democratica », umiliando spesso assurdamente

docenti e dirigenti preparati ed impegnati in nome di riforme deprimenti ed esasperate di collettivismo.

Né sembra possa nutrirsi fiducia nei progetti di riforma allo studio, in quanto in essi:

a) si insiste ancora sulla unificazione ad ogni costo di tutte le forme di scuola secondaria superiore, il che provocherà, con l'ulteriore abbassamento del livello culturale generale, una preparazione sempre più generica e superficiale, estendendo la piaga della promozione facile e l'inevitabile scadimento qualitativo della nostra scuola superiore;

b) si pretende di contrabbandare progressivamente come elevazione culturale di massa il modello unificato della scuola secondaria superiore, quando è pacifico che l'introduzione della girandola di scelte multiple e variabili, all'interno di un unico asse fondamentale di studi, non potrà che far aumentare la confusione nella scuola e favorire lo scarso senso di responsabilità dei giovani nelle loro scelte, rendendo inattuabile qualsiasi serio percorso di studi educativo e formativo;

c) si sacrificano con superficialità pedagogica materie come il latino, il greco, la filosofia, le quali, per il fatto di richiedere studio assiduo e preparazione remota e poiché non vantano l'immediata utilità pratica, finirebbero con l'essere emarginate da scelte scolastiche non mature, con conseguenze culturali difficilmente prevedibili a lunga scadenza.

Per sapere dunque se il Ministro non ritenga opportuno procedere ad una più realistica valutazione della realtà scolastica attuale, fatta però non attraverso i soliti canali ammaestrati. (4-14022)

RISPOSTA. — Se disfunzioni ed inconvenienti ancora travagliano la situazione scolastica italiana, essi sono da attribuire non già alle riforme sin qui attuate, o in via di realizzazione, quanto piuttosto ad un complesso di cause connesse, sostanzialmente, all'impetuosa crescita che la scolarizzazione ha fatto registrare ne-

gli ultimi decenni, in una società volta alla lenta, ma costante ricerca di una sempre più consapevole e responsabile partecipazione alla vita collettiva.

Inquadrata in tale contesto, l'opera del legislatore scolastico, proprio in quanto ispirata alle trasformazioni in atto nella società civile, non pare possa essere tacciata di astrattezza e di demagogia.

Certo, i risultati conseguiti non sempre sono apparsi tali da ripagare sufficientemente le attese e gli sforzi compiuti, ma sarebbe ingiusto e pretestuoso disconoscere l'importanza e la validità di alcune importanti conquiste, dovute alla azione riformatrice operata dalla scuola e nella scuola, quali, ad esempio, la crescita del livello culturale medio e l'eliminazione di molti privilegi e discriminazioni che, anteriormente alle ultime e più sostanziali riforme, costituivano un grave ostacolo al diritto allo studio di tantissimi giovani provenienti da ceti sociali meno fortunati.

Al perseguimento dei suddetti come di altri, non meno importanti, obiettivi hanno concorso e concorrono tutta una serie di provvedimenti che, elaborati da personale esperto ed altamente qualificato - scelto sulla base delle diverse tendenze politiche e delle specifiche e comprovate capacità professionali - sono stati poi sottoposti all'esame ed alla ratifica del Parlamento.

All'adeguamento dei programmi, e dei metodi di insegnamento, alla nuova realtà della scuola dell'obbligo, quale è venuta delineandosi negli ultimi anni, hanno mirato in particolare la legge del 24 settembre 1971, n. 820 (per l'avvio del tempo pieno nella scuola elementare); la legge del 4 agosto 1977, n. 517 (con la quale si è inteso assicurare unitarietà e coerenza a tutta l'azione formativa e si sono introdotte, tra l'altro, specifiche provvidenze e forme di sostegno per gli allievi svantaggiati); la legge del 16 giugno 1977, n. 348 (che ha dato impulso e rilievo ai problemi dell'individualizzazione dell'insegnamento nella scuola media, esaltando l'azione coordinatrice dei consigli di classe).

Menzione a parte meritano, poi, le importanti innovazioni introdotte con i noti decreti delegati del 31 maggio 1974, sia per la definizione di una più puntuale ed organica disciplina dello stato giuridico del personale, sia per l'istituzione degli organi collegiali di gestione democratica della vita scolastica.

La nuova programmazione educativa conseguente all'applicazione delle norme succitate, e la pluralità di esperienze e di sperimentazioni didattiche che ne sono derivate, hanno ormai definitivamente imposto la concezione della scuola dell'obbligo non più esclusivamente come un mero momento culturale, ma anche e soprattutto come un autentico servizio sociale.

Né e da ritenere che a superficialità ed improvvisazione siano da attribuire i vari progetti di riforma della scuola secondaria superiore, attualmente all'esame del Parlamento, dal momento che essi sono stati coordinati, com'è noto, in un testo unificato, alla cui elaborazione l'apposito Comitato ristretto della Commissione istruzione della Camera è pervenuto, non senza un notevole impegno, dopo aver acquisito dati ed informazioni e consultato enti, istituti ed associazioni a vario titolo interessati alla vasta problematica connessa alla riforma.

Occorre, d'altra parte, tener presente che il testo, come detto coordinato, rappresenta il frutto delle intese che, in relazione all'attuale momento, è stato possibile raggiungere tra i partiti della coalizione governativa per la positiva soluzione di importanti questioni, che sarebbe stato altrimenti assai arduo superare, quali, ad esempio, il graduale passaggio di determinate competenze e strutture dallo Stato alle regioni e l'istituzione di un ciclo di studi che, pur non intaccando l'impianto unitario della scuola secondaria superiore, sia adeguatamente articolato in indirizzi, atti a soddisfare le peculiari esigenze formative dei diversi settori culturali. In uno di tali indirizzi troverà, per altro, adeguata collocazione lo studio del latino e delle altre discipline.

Atteso, tuttavia, l'ulteriore *iter* parlamentare che il provvedimento in parola dovrà percorrere prima della sua definitiva approvazione, non sono da escludere approfondimenti ed ulteriori modifiche tese a migliorare il complesso lavoro sinora compiuto.

A tal fine questo Ministero non mancherà di seguire, come per altro ha fin qui fatto, il prosieguo del dibattito parlamentare sulla nuova disciplina, fermo restando che eventuali emendamenti potranno ovviamente essere proposti, nella competente sede, anche a cura dell'interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se il Governo sia a conoscenza della decisione assunta dagli avvocati e procuratori del foro di Canosa di astenersi dall'attività professionale fino al 30 aprile 1982, con la sola eccezione dell'assistenza ai detenuti.

Per sapere se risponda a verità quanto gli stessi avvocati hanno denunciato in un documento illustrativo della protesta attuata:

che 4 posti nell'organico della pretura sono scoperti, con conseguenti gravi ritardi nella esecuzione delle sentenze;

che la sede adibita all'espletamento dell'attività giudiziaria è ubicata al primo piano di un edificio di civile abitazione, e dispone di un'unica aula per i processi civili, penali e del lavoro;

che i lavori per la costruzione dei nuovi uffici, progettati nel 1965 e avviati cinque anni più tardi, non sono stati, a tutt'oggi, portati a compimento;

che nel 1968 è stata ultimata la costruzione di un nuovo istituto carcerario, chiuso però immediatamente a seguito dell'evasione di un detenuto e non più riattivato, in attesa che venissero approntati adeguati dispositivi di sicurezza.

Per conoscere, se quanto sopra esposto risponde a verità, quali immediati provvedimenti si intendano adottare al riguardo, nonché i motivi delle macroscopiche inadempienze denunciate. (4-13927)

RISPOSTA. — Si assicura l'interrogante che il posto non coperto di segretario nella pretura di Canosa di Puglia (Bari) è stato messo a concorso nel *Bollettino ufficiale* n. 6 del 1982 di questo Ministero.

Alla copertura del posto vacante di coadiutore dattilografo si è provveduto destinandovi una unità, con decreto ministeriale dell'11 marzo 1982.

Di recente, infine, si è dato corso alla copertura del posto di aiutante ufficiale giudiziario rimasto finora scoperto.

Non risultano attualmente altre vacanze.

Quanto alla nuova sede della pretura di Canosa, il problema è da tempo alla attenzione dei competenti organi del Ministero. Fin dal 30 gennaio 1963 venne infatti concesso con decreto interministeriale a quel comune, per la costruzione di un nuovo edificio di pretura, un contributo straordinario, ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, pari all'85 per cento, del rateo d'ammortamento di un mutuo di 40 milioni di lire.

Per altro, sia per la necessità di una rielaborazione del progetto, sia per difficoltà nell'acquisizione dell'area, sia per il fallimento della prima impresa aggiudicataria, i lavori poterono avere inizio, limitatamente ad un primo lotto, soltanto negli ultimi mesi del 1969. Nel frattempo il costo dell'opera aveva subito un notevole aumento, cosicché il comune (con note 28 marzo 1970 e 29 maggio 1975) prospettò la necessità di un contributo suppletivo.

In data 24 aprile 1970 e 12 giugno 1975 fu perciò indicata all'amministrazione comunale la documentazione da produrre per ottenere il predetto beneficio.

Con la stessa nota 29 maggio 1975 il comune fece inoltre conoscere che dopo la realizzazione della struttura esterna alcuni problemi tecnici intralciavano la prosecuzione dei lavori e, successivamen-

te (marzo 1978), a seguito di vari solleciti di questa Amministrazione, il sindaco informò che erano state eseguite le opere murarie del primo lotto e solo parzialmente gli impianti idrico, termico e fognante.

Dopo l'entrata in vigore dell'attuale sistema di finanziamento delle opere di edilizia giudiziaria, inizialmente previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 622 e poi dall'articolo 28 della legge finanziaria 1980 e dall'articolo 19 della legge finanziaria 1981, il comune, ancora una volta sollecitato tramite la Corte di appello, in data 22 gennaio 1980 inviò alla competente direzione generale del Ministero per il prescritto parere, un progetto relativo al completamento del nuovo edificio con una previsione di spesa di 185 milioni di lire.

Con nota 4 marzo 1980 tale progetto fu restituito all'amministrazione comunale per alcune indispensabili integrazioni. Il comune, benché sollecitato tramite le autorità giudiziarie locali, non ha ancora fatto pervenire alcuna notizia al riguardo.

In data 14 aprile 1982 il sindaco è stato nuovamente invitato a trasmettere al più presto la documentazione integrativa.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni questa Amministrazione non ha, pertanto, mancato di adottare tutte le necessarie iniziative per una idonea e rapida soluzione della questione.

Quanto, infine, alla casa mandamentale di Canosa di Puglia, realizzata fin dal 1968, effettivamente essa non è più in funzione dal 1974, epoca in cui fu sgomberata per permettere l'esecuzione dei lavori atti ad aumentarne la sicurezza.

Nella notte tra il 14 ed il 15 luglio 1974, infatti, il detenuto Giuseppe Massari (tradotto dal carcere di Foggia a quella Casa mandamentale per presenziare come imputato ad un'udienza penale davanti la locale pretura) approfittando del trambusto provocato dal ricovero in ospedale di un altro detenuto, colto da una crisi cardiorespiratoria, evase attraverso la finestra della cella, dopo averne segato una sbarra e scavalcato il muro di cinta.

L'evasione nella circostanza fu favorita da carenze strutturali e di sicurezza, oltre che dall'insufficiente numero di personale di custodia.

Il pretore del luogo chiese quindi al sindaco di Canosa di provvedere alla realizzazione di alcune modifiche tecniche al carcere che, pur essendo di nuova costruzione, si era rivelato inidoneo sotto il profilo della sicurezza. Da allora l'istituto è rimasto sempre chiuso.

In seguito ai numerosi solleciti della amministrazione penitenziaria il sindaco di Canosa ha infine comunicato il 10 dicembre 1981 di avere affidato l'incarico della progettazione dei lavori di ristrutturazione ad un libero professionista, il quale a tutt'oggi comunque non ha ancora trasmesso gli atti tecnici, benché più volte invitato.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

DEL DONNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

1) se, per il concorso a titoli ed esami per complessivi 190 posti di manovale in prova, bandito nella *Gazzetta ufficiale* n. 246 del 20 settembre 1972, vi siano ancora assunzioni in corso;

2) se, in particolare, per il signor Nicola Lillo, nato a Bari l'8 luglio 1950, risultato idoneo in detto concorso con il n. 1149 in graduatoria, vi siano possibilità di un prossimo impiego in ferrovia.

(4-12341)

RISPOSTA. — 1) Non vengono più effettuate assunzioni di idonei della graduatoria compartimentale di Bari del concorso pubblico a complessivi 190 posti di manovale in prova (di cui 30 per quel compartimento) - decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6855 - in quanto, dopo aver soddisfatto le esigenze di detto compartimento con l'assunzione degli idonei fino al n. 1070 della locale graduatoria, i candidati classificatisi in posti successivi, che non sono rientrati nell'assunzio-

ne presso la sede per cui avevano concorso, sono stati fusi in una graduatoria nazionale (approvata con decreto ministeriale 30 aprile 1980, n. 1011) con i residui idonei delle graduatorie dello stesso concorso dei compartimenti di Ancona e Reggio Calabria.

Di detta graduatoria nazionale, per sopperire alle esigenze di personale dei compartimenti del centro-nord, sono stati invitati in servizio 6.326 candidati.

Successivamente, per sopperire alle esigenze di personale del profilo professionale di manovale, si è iniziato ad attingere dalle graduatorie dei concorsi pubblici compartimentali banditi con decreto ministeriale 25 settembre 1979, n. 2319.

2) Il signor Nicola Lillo, nato a Bari l'8 luglio 1950, classificatosi al n. 1148 della graduatoria degli idonei per il compartimento di Bari, non rientrando nel novero degli assumendi presso quel compartimento, è stato inserito nella citata graduatoria nazionale in cui si è classificato al n. 3726 e, come tale, risulta già assunto in impiego ferroviario con decorrenza giuridica 5 luglio 1980 ed economica 24 luglio 1980, presso il sedicesimo tronco lavori di Maniago del compartimento di Trieste.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

DI CORATO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza della crisi in cui si dibatte l'amministrazione della giustizia nella pretura di Andria (Bari), città con oltre 84.000 abitanti in cui nel 1981 erano pendenti ben 4.367 processi, i quali riguardavano controversie nel settore dell'agricoltura, dell'edilizia, del lavoro nero, del lavoro minorile, dell'evasione scolastica, nonché del crescente, pur se limitato, fenomeno della droga.

Con questi numerosi problemi devono misurarsi gli uffici giudiziari di Andria; e nonostante la solerzia e l'impegno da parte dei due pretori titolari e di tutto il personale dell'amministrazione della giu-

stizia, molti processi rimangono pendenti — come si è già accennato in precedenza — causando penose attese nei cittadini che fiduciosi attendono il responso della giustizia.

Si rendono quindi necessarie urgenti misure quali: il rafforzamento della pretura, quello del nucleo di polizia giudiziaria che nella situazione attuale non ha sufficiente personale né mezzi ed infine la nomina di un terzo pretore, da affiancare al pretore dirigente Bracciadiata e al pretore Bottalico, che potrà finalmente porre fine a tale disagiata situazione. (4-14471)

RISPOSTA. — La situazione della pretura di Andria, con particolare riferimento all'organico dei magistrati, è da tempo oggetto di attenta considerazione da parte di questa Amministrazione, che, proprio in relazione all'aumentato carico di lavoro di quell'ufficio, ha provveduto, in data 21 novembre 1981, a richiedere al Consiglio superiore della magistratura — in applicazione della legge del 29 febbraio 1981, n. 27 — il parere in merito all'aumento di un posto nell'organico dei magistrati. Il Consiglio superiore ha, di recente, deliberato in conformità.

Si assicura altresì che sono state già avviate le opportune iniziative per garantire anche alla pretura di Andria tutti gli strumenti adeguati per un'azione più incisiva nell'amministrazione della giustizia, idonea a soddisfare le esigenze messe in luce dall'interrogante.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

FIORI PUBLIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponda a verità che il Ministero del commercio con l'estero ha predisposto e inviato al Ministero del tesoro una bozza di decreto ministeriale che tende a legalizzare l'esborso all'estero di tangenti per forniture internazionali.

Per sapere se risponde a verità, inoltre, che tale decreto prevede anche una completa deresponsabilizzazione degli istituti di credito interessati al pagamento delle cosiddette mediazioni. (4-12017)

RISPOSTA. — La bozza di decreto cui l'interrogante fa riferimento si è da tempo tradotta in formale provvedimento, modificativo del decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 gennaio 1982, n. 22 (decreto ministeriale 19 gennaio 1982 — vedasi in particolare l'articolo 1). Ma deve subito precisare che scopo ed effetto del provvedimento stesso non sono stati quelli di legittimare gli esborsi relativi al pagamento di compensi di mediazione.

È noto, al riguardo, che la realtà del commercio internazionale impone in vari casi, soprattutto nelle operazioni intrattenute con determinati paesi, il pagamento di compensi di mediazione (spesso, anche, di elevato importo, soprattutto in relazione all'entità della operazione principale); ed è altresì noto che nessun paese pone in discussione la legittimità in astratto di tali compensi, dal momento che soltanto la legislazione degli Stati Uniti è da qualche anno orientata non già ad un divieto generale ma soltanto ad impedire la corresponsione dei compensi a funzionari pubblici del paese controparte.

Il problema delle mediazioni d'altra parte, si è prestato in passato, ad abusi, ed ha dato luogo a inchieste e procedimenti, in vista soprattutto di due possibili fenomeni patologici: il pagamento di tangenti a soggetti residenti e l'esportazione clandestina di valuta. A seguito proprio del sensibilizzarsi dell'opinione pubblica su tali aspetti, il problema venne affrontato da uno dei precedenti governi, che ne affidò lo studio ad una commissione apposita, composta da tecnici, giuristi ed esperti di chiara fama.

Le conclusioni cui detta commissione pervenne sottolineavano l'opportunità di una particolare regolamentazione della materia, ma accertavano altresì non soltanto l'astratta legittimità di pattuizioni

relative a compensi di mediazione (purché non a favore di residenti) ma l'assoluta necessità, anche, di non porre gli operatori italiani, attraverso demagogiche regolamentazioni restrittive, in situazione deteriore rispetto alla concorrenza estera.

Si pervenne, pertanto, all'emanazione da parte del Presidente del Consiglio *pro-tempore* di direttive — specificate poi in disposizioni di attuazione del ministro del Commercio con l'estero e dell'ufficio italiano dei cambi — che miravano soprattutto a ridurre il rischio di operazioni irregolari, fra l'altro istituendo, presso il Ministero del commercio con l'estero, un apposito organo collegiale, a composizione interministeriale, per l'esame dei casi di maggiore difficoltà o rilevanza; tra questi ultimi ricomprendendosi le ipotesi di compensi destinati ad intermediari non identificabili per specifica condizione imposta dalla controparte.

Il principale difetto di tale regolamentazione era quello di imporre al sistema bancario, ma in diversi casi anche al Ministero, una serie di controlli intesi anche a valutare la cosiddetta congruità del compenso di mediazione e cioè la credibilità dell'importo di esso — quale dichiarato dall'operatore — alla luce degli usi internazionali nel settore merceologico interessato dall'operazione principale.

Un'esperienza pluriennale ha dimostrato come tale controllo risulti in concreto inattuabile — salvo determinate ipotesi — giacché la congruenza tra compenso e vantaggiosità dell'operazione principale è estremamente variabile in funzione di una serie di fattori spesso soggettivi e contingenti, in quanto collegati alla collocazione del singolo operatore sul mercato di volta in volta in questione, il tutto nel momento temporale considerato.

Nel settore in argomento, d'altronde, funzione precipua del previsto controllo di congruità era di evitare il rischio di compensi esuberanti, tali da celare una clandestina esportazione di valuta: ma è facile al riguardo considerare che tale via non è certo quella più praticata per mascherare un illecito valutario.

Prendendo le mosse da tali considerazioni (l'inattuabilità concreta di un controllo di congruità nel settore delle merci e dei servizi in genere è anche affermata dalla relazione al disegno di legge n. 2552, presentato alla Camera dal Governo e relativo alla riforma della legislazione penale valutaria) ed in armonia a quanto del pari si è di recente stabilito per tutte le operazioni con l'estero non consistenti in movimenti di capitale, è stata a suo tempo proposta al Presidente del Consiglio dei ministri una rielaborazione della previgente normativa e si è pervenuti dapprima alla formulazione di nuove direttive della Presidenza in materia e poi, in attuazione di queste e previo concerto con il ministro del tesoro, alla emanazione del decreto di cui si è detto.

La nuova disciplina introdotta punta, essenzialmente, sulla responsabilizzazione, in prima persona, dell'operatore, riportando le responsabilità degli organi valutari (comprese le banche agenti) a collimare con il contenuto effettivo dei poteri di controllo da essi esercitabili. Ciò, ovviamente, senza pregiudizio per le verifiche, da esercitarsi da parte degli organi competenti.

Da un lato, quindi, la nuova regolamentazione pone a carico dell'operatore l'onere di attestare, con responsabili e specifiche dichiarazioni, la legittimità del trasferimento valutario (congruità del compenso, destinazione a soggetti non residenti, eccetera); dall'altro impone al filtro bancario verifiche non esorbitanti rispetto ai controlli valutari previsti per le operazioni di qualsiasi altro tipo; ed in terzo luogo riconduce di massima le valutazioni dell'autorità valutaria a quello che può considerarsi il ruolo tipico ad essa demandato in materia di controllo dei cambi: valutare cioè globalmente l'utilità dell'operazione principale, alla luce di tutti gli elementi che concorrono a definirla, tra i quali, ma non diversamente che da altri, può anche collocarsi la pattuizione relativa a compensi di mediazione.

La logica in cui si è mossa questa nuova disciplina avrebbe dovuto compor-

tare - a rigore - un regime non differenziato per i casi in cui il mediatore non risulti identificabile. Motivi di cautela hanno tuttavia suggerito di demandare in ogni caso l'esame di operazioni di tale tipo (nonché di quelle altre in ordine alle quali il sistema bancario non abbia a maturare un convincimento di piena regolarità) all'organo collegiale specializzato del quale si è fatto prima cenno.

Il Ministro del commercio con l'estero: CAPRIA.

FORTE SALVATORE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo-*

giorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per conoscere dettagliatamente il tipo di opere, i relativi finanziamenti ed i comuni interessati ai lavori da eseguire per il disinquinamento del mare in provincia di Salerno. (4-12724)

RISPOSTA. — Si trasmette - inviato dalla Cassa per il mezzogiorno - l'elenco delle opere, i relativi finanziamenti ed i comuni interessati ai lavori da eseguire per il disinquinamento del mare in provincia di Salerno.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: SIGNORILE.

OPERE RICADENTI NEL COMPRESORIO COSTIERA AMALFITANA ED AREA SALERNITANA

1) Opere appaltate	Impegno assunto
A) Ultimate	—
progetto 3/1 Emissario sottomarino di Positano	193.116.223
progetto 3/10 Potenziamento impianto di depurazione e condotta sottomarino di Minori	240.731.691
progetto 3/11 Allacciamento impianto di depurazione di Vietri	324.473.574
progetto 3/52 Completamento rete idrica e fognante fraz. Vettica di Praiano	438.740.170
progetto 3/80 Rete idrica e fognante di Scala	594.235.229
progetto 3/93 Costruzione impianto depurazione e condotta sottomarina di Atrani	320.406.773
progetto 3/94 Sistemazione idrica e fognante fraz. Minuto e Pontoni di Scala	389.891.815
progetto 3/102 Sistemazione idrica e fognante di Furore	372.784.205
progetto 3/103 Completamento rete idrica e fognante di Furore	332.644.866
progetto 3/104 Completamento rete idrica di Baronissi	354.551.607

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1982

	Impegno assunto
	—
progetto 3/110 Fognatura fraz. Coperchia di Pellezzano	246.962.865
progetto 3/117 Costruzione fognatura di Pellezzano	293.462.925
progetto 3/126 Completamento fognatura e condotta sottomarina di Cetara	286.959.920
progetto 3/135 Completamento fognatura e condotta sottomarina di Maiori	405.128.314
progetto 3/136 Completamento rete idrica e fognante di Conca dei Marini	426.972.410
progetto 3/137 Allacciamento fraz. Pontone di Scala alla rete fognan- te di Amalfi	134.832.383
progetto 3/138 Fognatura zone Nocelle e Laurito ed emissario sotto- marino di Positano	557.580.661
progetto 3/139 Integrazione rete fognante di Positano	305.049.892
	<hr/>
	6.218.525.523
B) In corso di esecuzione	
progetto 3/211 Condotta sottomarina per lo scarico di Atrani	400.000.000
progetto 3/219 Bonifica Rio Canneto di Amalfi	400.000.000
	<hr/>
	800.000.000
c) Sospese	
progetto 3/9 Impianto di depurazione di Cetara	145.000.000
	<hr/>
	145.000.000
d) Di recente affidamento	
progetto 3/141 Impianto di depurazione Area Salernitana (comuni di Baronissi, Giffoni 6 Casali, Giffoni Valle Piana, Mon- tecorvino Pugliano, Pellezzano, Pontecagnano, S. Ci- priano Picentino e Salerno)	160.000.000.000
	<hr/>
	160.000.000.000

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1982

Impegno assunto

2) Opere approvate - da appaltare

progetto 3/134	Impianto di depurazione di Maiori	1.612.620.800
progetto 3/225	Risanamento igienico-sanitario di fiordo di Furore	800.000.000
progetto 3/228	Ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Positano	4.450.000.000
		5.862.620.800

GUARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il suo pensiero su quanto pubblicato dall'agenzia giornalistica *La Repubblica* nel suo numero 8 del 13 gennaio 1982 e riguardante un documento distribuito a Milano davanti alla sede dell'ENI nel quale si lanciano gravi accuse a carico di Armand Hammer, recentemente apparso alla televisione italiana al fianco del Presidente della Repubblica quale proprietario del codice di Leonardo da Vinci su « Le acque, la terra, l'universo ».

In tale documento si pone in evidenza che tra gli altri crimini il personaggio in questione non sarebbe estraneo anche all'assassinio di Enrico Mattei. (4-13053)

RISPOSTA. — L'interrogazione parlamentare riguarda una nota dell'agenzia giornalistica romana *Repubblica*, la quale, in data 13 gennaio 1982, nel n. 8, ha dato un certo rilievo, pubblicandone il testo, ad un volantino asseritamente diffuso davanti ai locali uffici dell'ENI a cura del partito operaio europeo (POE), nei primi giorni del mese di gennaio 1982. Detto documento appare in linea con le tematiche preferite dal POE.

In tale quadro, si inserisce la requisitoria, contenuta nel volantino di cui trattasi, contro il miliardario americano Ar-

mand Hammer, proprietario, tra l'altro, del celeberrimo *Codice leonardesco*.

La circostanza richiamata nella interrogazione, secondo cui nel documento distribuito dal POE si indicherebbe in Hammer uno dei mandanti dell'assassinio del presidente dell'ENI Enrico Mattei, è contenuta in un contesto nel quale al miliardario americano si attribuiscono responsabilità in ordine ai più efferati fenomeni delinquenziali e delitti dei nostri giorni, dal terrorismo internazionale al traffico di droga, all'omicidio del presidente egiziano Sadat agli attentati compiuti ai danni del Papa e del presidente Reagan.

Sarà naturalmente l'autorità giudiziaria, nell'ambito delle sue attribuzioni costituzionali, a compiere le necessarie valutazioni e a determinare se nei fatti sopra richiamati siano ravvisabili elementi penalmente rilevanti, al fine di adottare le conseguenti iniziative.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

MENNITTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso:

che il risultato delle elezioni svoltesi nello scorso mese di dicembre per il rinnovo degli organi scolastici ha fatto regi-

strare nella provincia di Brindisi un consistente successo delle liste CISNAL, particolarmente per la componente genitori;

che tale successo si sostanzia nel secondo posto raggiunto dalle liste suddette in tutto il territorio provinciale che comprende i distretti n. 19 di Fasano, n. 20 di Ostuni, n. 21 di Francavilla Fontana, n. 22 di Brindisi, n. 23 di Mesagne e n. 24 di San Pietro Vernotico;

che il provveditore agli studi di Brindisi con i decreti nn. 237, 548, 227, 928, 7131 e 43 del 27 febbraio 1982, riguardanti la costituzione dei consigli scolastici distrettuali sopra indicati, ha proceduto alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti scegliendoli tutti dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, escludendo faziosamente qualsiasi rappresentante della CISNAL;

che tale decisione, pretestuosamente motivata con la esigenza di rispettare il principio della rappresentatività sull'intero territorio nazionale delle organizzazioni sindacali, realizza una grave discriminazione nei confronti di una confederazione che ugualmente opera a livello nazionale e sottoscrive tutti i contratti di lavoro, ma in particolare realizza una sopraffazione burocratica contro la libera espressione di volontà degli elettori —:

1) quali iniziative intenda assumere nei confronti del provveditore agli studi di Brindisi per aver agito, nella costituzione dei consigli distrettuali scolastici indicati in premessa, con inammissibile spirito di fazione, escludendo dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti quelli segnalati dalla CISNAL, le cui liste per la componente genitori sono state ampiamente suffragate nelle elezioni svoltesi in dicembre (sommando i voti dei vari distretti la graduatoria delle liste risulta la seguente: CISL-cattolici 16.515 voti; CISNAL 9.987; CGIL 6.566; SNALS 3.711; la UIL per la componente genitori non ha presentato lista);

2) se non ritenga incompatibile la permanenza del dottor Sebastiano Cosi nella sede di Brindisi, avendo egli assunto decisioni faziose, che da un lato testimo-

niano parzialità di atteggiamento nei confronti delle organizzazioni sindacali e dall'altro manifestano dispregio della volontà espressa dagli elettori. (4-13580)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Brindisi ha precisato di essersi attenuto alle disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, secondo cui i tre membri estranei al personale della scuola, in seno ai consigli scolastici provinciali, devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti.

A proposito dei sindacati maggiormente rappresentativi, è stato più volte chiarito che deve trattarsi di sindacati aventi dimensioni intercategoriale su scala nazionale, in uno o più settori scolastici, nel senso che ciascuno di essi deve organizzare, in tali settori, tutte le diverse categorie del personale in questione.

Le decisioni in materia, sinora adottate dalla magistratura ordinaria ed amministrativa hanno consentito, per altro, di stabilire alcuni criteri obiettivi, in base ai quali la maggiore rappresentatività, ai fini di cui trattasi, deve essere individuata, anzitutto, nella presenza di rappresentanti nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, quindi, nella partecipazione e sottoscrizione di accordi nazionali, intervenuti con il Governo a seguito di trattative, nonché nella presenza di strutture organizzative in tutte le province, e non soltanto in alcune di esse.

Per effetto dell'applicazione congiunta dei predetti criteri — ciascuno dei quali è integrativo degli altri — i sindacati aventi titolo all'assegnazione dei tre posti in seno ai consigli scolastici distrettuali, sono da ritenere le organizzazioni facenti capo alla CGIL, alla CISL e alla UIL, in conformità dei chiarimenti a suo tempo forniti da questo Ministero con la propria circolare del 19 gennaio 1978, n. 19.

Orientamento analogo, in ordine al diverso grado di rappresentatività sindacale

è stato espresso anche dal Ministero del lavoro il quale, nell'indicare, nell'ordine, le tre organizzazioni, e poi la CISNAL, ha precisato che quest'ultima - presente in un gran numero di province ma non in tutte - ha stipulato gran parte dei vigenti contratti di lavoro, ma non la totalità.

Nessuna censura può, pertanto, addebitarsi al provveditore agli studi di Brindisi.

Il Ministro della pubblica istruzione:
BODRATO.

MILANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che nella primavera del 1980 il COIR della seconda regione aerea fu autorizzato a consultare gli elettori mediante questionario, e che nello stesso periodo l'organismo tradizionalmente denominato « calotta » del reparto sperimentale di volo della base di Pratica di Mare fu autorizzato dal corrispondente comando a svolgere analoghe indagini;

quali siano le ragioni che hanno indotto lo stato maggiore dell'aeronautica militare a rispondere negativamente ad un'identica richiesta avanzata dal COBAR del RSV di Pratica di Mare nel settembre 1980;

se il Ministro non ritenga doveroso ed opportuno emanare urgentemente il regolamento interno delle rappresentanze militari, per evitare il ripetersi di episodi di evidente boicottaggio dell'attività delle rappresentanze. (4-10720)

RISPOSTA. — Rientra nella competenza e responsabilità dei comandanti porre in essere, anche a richiesta dei consigli di rappresentanza, quelle azioni strumentali ritenute utili a realizzare un migliore esercizio della attività di comando.

Considerando che gli atti decisionali posti in essere dai comandanti competenti vengono compiuti in piena autonomia, nessuna contraddizione può rilevarsi nelle decisioni adottate in presenza di circostanze, di tempi e di finalità differenti che li sorreggono e che costituiscono oggetto di valutazione discrezionale.

Ciò premesso, si fa presente che:

la diffusione di un questionario tra gli ufficiali, effettuata, nel giugno 1980, da parte della calotta del reparto sperimentale di volo ubicato a Pratica di Mare (Roma), preventivamente autorizzata dal comandante del reparto, aveva lo scopo di conoscere il loro parere sulla calotta stessa;

la richiesta avanzata dal COIR della seconda regione aerea nell'ottobre 1980 (e non nella primavera) di diffondere tra il personale militare della zona di Roma e della seconda regione aerea stessa un questionario inteso a raccogliere alcuni dati e opinioni sulla situazione abitativa, fu accolta in via eccezionale atteso che l'intento era quello di sostenere una iniziativa molto lodevole su un problema di scottante attualità;

la proposta avanzata nel novembre 1980 dal COBAR del citato reparto sperimentale di volo - fatta propria dal COIR della seconda regione aerea - di consultare, mediante questionario, il personale militare sui problemi della rappresentanza militare ebbe nel febbraio 1981 (e non dopo un anno) risposta negativa da parte dello stato maggiore dell'aeronautica.

Si fa presente, infine, che il regolamento interno delle rappresentanze militari, elaborato dal COCER e quindi esaminato dallo stato maggiore della difesa, sarà emanato con decreto ministeriale, con il quale dovranno essere anche emanate le norme - già elaborate dallo stato maggiore della difesa e tuttora all'esame del COCER per il parere - di collegamento con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati, giusta quanto dispone l'articolo 20 della citata legge 11 luglio 1978, n. 382.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

PARLATO. — *Ai Ministri per la ricerca scientifica e tecnologica e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici.* — Per conoscere, attesa la grande rilevanza che hanno in Ita-

lia il « rischio sismico » e quello « vulcanico », quali siano i risultati conseguiti dal progetto di ricerca del CNR relativo alla « geodinamica » in relazione a:

a) gli interventi da disporre sul territorio nazionale;

b) l'elaborazione di una specifica normativa;

c) la promozione ed il potenziamento di strutture per la sorveglianza vulcanologica;

d) lo studio dei fenomeni sismici in aree ad elevato rischio;

e) gli interventi preventivi di ingegneria in aree sismiche;

f) una corretta informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul problema del rischio da eruzione e da terremoto;

g) le tecnologie costruttive in aree sismiche;

se risponda al vero che risulti del tutto inadeguato — per avere un organico di sole 80 unità fra geologi, ingegneri, tecnici e diplomati ed un bilancio complessivo di soli 700 milioni, stipendi compresi — il Servizio geologico nazionale, al quale pur dovrebbe far capo la trattazione e la soluzione della anzidetta problematica;

quali iniziative si intendano assumere onde il Servizio geologico nazionale disponga di un organico almeno decuplicato rispetto all'attuale, considerate anche le altre incombenze di difesa territoriale che appartengono alla sua competenza, e con una disponibilità di bilancio adeguata alle esigenze di recupero del dissesto idrogeologico nel quale il territorio è stato precipitato. (4-04326)

RISPOSTA. — I risultati del progetto finalizzato geodinamica in materia di rischio sismico e vulcanico si possono così riassumere:

elaborazione di carte di scuotibilità del territorio nazionale che sono state uti-

lizzate come base per la proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale;

elaborazione di carte sismotettoniche di gran parte del territorio nazionale;

elaborazione di tecniche di rafforzamento e riparazione di edifici in muratura in zona sismica;

elaborazione di carte di rischio vulcanico e creazione di una struttura di sorveglianza basata sul coordinamento di singoli ricercatori (unica forma possibile in assenza di organizzazioni specifiche preposte a tale scopo).

Sono attualmente alla stampa i risultati finali di tale progetto.

Per quanto concerne il rischio sismico il Ministero dei lavori pubblici ha predisposto da oltre un decennio una rete di rilevamento accelerometrica costituita da 66 stazioni, fornite di strumenti ormai superati che non offrono sufficienti garanzie. Esiste per altro anche una rete sismologica a carattere nazionale, gestita dal citato progetto finalizzato geodinamica. Infine anche l'ENEL e il CNEN sono impegnati in simili attività di rilevamento con proprie reti accelerometriche.

Relativamente alla normativa tecnica di specifica competenza del Ministero dei lavori pubblici, va richiamata la legge sismica del 2 febbraio 1974, n. 64, che, come è noto, fissa i criteri per la classificazione e per le costruzioni in zona sismica. In ottemperanza ad essa il Ministero dei lavori pubblici ha provveduto e provvede ad aggiornare le norme tecniche in base alle conoscenze scientifiche che in questo settore si vanno rapidamente evolvendo.

Per lo studio dei fenomeni sismici in aree ad elevato rischio il citato Ministero ha provveduto sia mediante l'installazione di stazioni accelerometriche (per altro da integrare) sia mediante lo studio macrosismico dei recenti terremoti.

Quanto infine agli interventi preventivi di ingegneria nonché le tecnologie costruttive in aree sismiche, essi consistono in un costante controllo da parte degli

uffici del genio civile regionale, affinché le nuove costruzioni in zone sismiche vengano eseguite con la stretta osservanza delle norme tecniche.

Per quanto riguarda, infine, il servizio geologico nazionale, si fa presente che il suddetto servizio può disporre, attualmente, di solo 73 unità, in cui i geologi, con le diverse specializzazioni, figurano in numero di 34, compresi i sei dirigenti.

L'esiguità del personale a disposizione - che è destinata a diventare ancora più sensibile a causa della tendenza degli interessati ad assumere stabili incarichi universitari - pone il servizio in parola nell'impossibilità di adempiere ai numerosi ed importanti compiti di istituto, con conseguenti ritardi nella soluzione dei problemi del territorio, le cui condizioni di dissesto tendono quindi ad aggravarsi.

Varie iniziative sono state assunte nel passato per un adeguato potenziamento del servizio geologico, ma nessuna di esse è andata in porto.

Il problema rimane comunque di piena attualità e verrà nuovamente affrontato appena possibile, o con apposito provvedimento o in sede di ristrutturazione degli uffici del Ministero dell'industria.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: TESINI GIANCARLO.

PAVONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

premesso che il 12 marzo 1981 è stata emanata l'ordinanza concernente le « Nomine del personale non insegnante non di ruolo delle scuole e istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica e delle istituzioni educative per gli anni 1981/82-1982/83 »;

considerato che, poiché nella stessa ordinanza non è prevista la « sistemazione o il reimpiego » del personale non insegnante non di ruolo nominato, su posti vacanti in organico, a partire dall'anno

scolastico 1979-80, con incarico annuale prorogato per l'anno scolastico 1980-81 per effetto della legge n. 226 del 1980, detto personale deve presentare domanda di nuovo incarico se aspira ad essere incluso nelle rispettive graduatorie, senza però poter vantare alcun titolo di precedenza o beneficiare di punteggio aggiuntivo rispetto ad altri concorrenti, inclusi o non inclusi nelle graduatorie del biennio scolastico che prossimamente verrà a scadere;

considerato altresì che, poiché al momento della pubblicazione delle graduatorie provinciali può verificarsi che alcuni aspiranti, in atto in servizio per effetto di incarico, si vedano precedere nelle stesse da altri che, pur possedendo titoli che avrebbero loro fatto conseguire quel punteggio necessario per ottenere l'incarico annuale, non abbiano potuto o voluto presentare domanda di incarico per il biennio scolastico 1979-81 ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 maggio 1979; o che abbiano rinunciato all'incarico, perché disposto su sede non di loro gradimento; o che, pur se inclusi nelle relative graduatorie per il biennio 1979-81, non abbiano ottenuto alcun incarico, ma abbiano frattanto maturato titoli di cultura, di servizio, o carichi di famiglia, tali da far conseguire loro un punteggio ed una collocazione nelle nuove graduatorie, più favorevoli rispetto ad altri aspiranti in servizio già da un biennio;

considerato che, dato per ammesso che alla data del 10 settembre 1981 vi siano in organico dei posti vacanti, nel momento in cui il competente Provveditore agli studi procederà, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza ministeriale 12 marzo 1981, al conferimento delle nuove nomine, può accadere che l'incarico debba essere conferito (per diritto di graduatoria) ad aspirante che lo consegue per la prima volta, e che invece altro aspirante, in servizio da un biennio o più nella qualità di incaricato, non consegua alcuna nomina;

poiché la legge sul « precariato » non è stata ancora approvata ed il suo iter risulta alquanto tormentato -

come intenda risolvere la posizione del personale non insegnante non di ruolo, incaricato sin dall'anno scolastico 1979-1980 ed in atto riconfermato, per assicurare stabilità al rapporto di lavoro dello stesso;

se il Ministro non ritiene opportuno che gli incarichi vengano prorogati ancora per un anno e comunque sino alla approvazione della legge sul « precariato ».

(4-09698)

RISPOSTA. — Il personale non docente non di ruolo ha avuto titolo alla proroga dell'incarico, a suo tempo conseguito, solo limitatamente agli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982, in conformità di quanto stabilito dalle leggi 23 maggio 1980 numero 226 e 24 luglio 1981 n. 392. Di conseguenza, un eventuale reimpiego del personale in questione comporterebbe, in presenza delle disposizioni legislative succitate, un'illegittima permanenza in servizio degli interessati.

Alla soluzione del caso prospettato sono, per altro, dirette le norme contenute nella recente legge del 20 maggio 1981 n. 270 sulla sistemazione del cosiddetto precariato, pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* del 22 maggio 1982, n. 139.

Per quanto concerne, in particolare, il personale non insegnante incaricato ed in servizio alla data del 9 settembre 1981, la predetta legge prevede l'immissione in ruolo, secondo modalità dalla stessa legge stabilite, per gli appartenenti alle carriere esecutive ed ausiliarie e, previo superamento di un apposito esame, per gli appartenenti alla carriera di concetto di segreteria.

Il Ministro della pubblica istruzione:
BODRATO.

ROSSINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se al Ministro risulti che sia stata avviata, in relazione a quanto contenuto nell'interrogazione numero 5-01372 del 27 agosto 1980, rimasta

senza risposta, indagine giudiziaria, quale esito essa abbia eventualmente avuto e gli eventuali provvedimenti assunti. (4-14389)

RISPOSTA. — Il procuratore della Repubblica di Roma ha riferito che in relazione a quanto contenuto nell'interrogazione del 27 agosto 1980, n. 5-01372, sono in corso indagini preliminari per accertare l'eventuale sussistenza di illeciti di carattere penale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

RUSSO RAFFAELE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se nel presentare al Parlamento la relazione annuale sulla applicazione del nuovo regime delle locazioni, ai sensi dell'articolo 83 della legge n. 392 del 1978, prospetteranno gli effetti negativi ai quali stanno dando luogo le diverse interpretazioni alle quali si prestano gli articoli 67 e 69 in combinazione con l'articolo 73 della stessa legge e se intendano sollecitare una interpretazione autentica di essi.

Infatti, da una parte si ritiene che le locazioni di immobili ad uso diverso da abitazione non possano essere disdette dal locatore se non per i motivi di cui all'articolo 29; che la locazione, in mancanza di disdetta da farsi dodici mesi prima della scadenza, si rinnovi tacitamente per il periodo di legge; che, in ogni caso il locatore non possa intimare licenza per finita locazione se non dopo il rifiuto del conduttore ad accettare le nuove condizioni o ad esercitare il diritto di prelazione.

D'altra parte si sono avute pronunce giurisprudenziali che hanno ritenuto che i contratti prorogati dalla legge n. 392 del 1978 possano essere disdetti dal locatore senza che ricorrano i motivi di cui all'articolo 29 e prima che il conduttore abbia potuto esercitare i diritti di cui all'articolo 69.

Si è ritenuto, altresì, che la disdetta non debba essere fatta necessariamente dodici mesi prima della scadenza dovendosi alla fattispecie applicare l'articolo 1596 del codice civile.

Della questione già è stata investita la Corte costituzionale.

Orbene, tutto questo, nel creare una grossa litigiosità che contribuisce ad appesantire l'amministrazione della giustizia, genera un disorientamento negli operatori economici che si ripercuote negativamente sugli investimenti, sulla programmazione di essi e sui livelli occupazionali.

(4-13007)

RISPOSTA. — La relazione annuale prevista dall'articolo 83 della legge cosiddetta dell'equo canone (legge 27 luglio 1978, n. 392) è stata già inviata al Parlamento, sia pure in stesura non definitiva, perché non completa della indagine curata dallo ISTAT, che sarà conclusa entro breve termine.

Nella predetta relazione sono stati fra l'altro evidenziati, attraverso una ampia rassegna di giurisprudenza sui singoli articoli della legge, i più gravi problemi interpretativi da essa creati, senza, per altro, assumere posizione circa la intrinseca validità delle soluzioni adottate in sede giudiziaria e gli effetti che dall'una o dall'altra possono scaturire.

Il Governo ha ritenuto in tal modo di offrire, in adempimento del dovere impostogli dall'articolo 83, il quadro complessivo dei problemi posti dalla legge affinché il Parlamento valuti l'opportunità di intervenire su di essa.

Quanto al merito del problema sollevato nella interrogazione non può non convenirsi sulla circostanza che la interpretazione degli articoli 67 e 73 della legge, ha, finora, offerto un certo ventaglio di soluzioni divergenti nella giurisprudenza di merito. È prevalente, tuttavia, in quest'ultima la tesi secondo cui i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392, siano essi soggetti a proroga ex articolo

67 o non soggetti ex articolo 71, alla scadenza prevista rispettivamente nei due articoli citati possono non essere rinnovati dal locatore indipendentemente dalla ricorrenza dei motivi specificamente indicati dall'articolo 29 della legge.

La Corte di cassazione, con la sentenza 5 novembre 1981, n. 5842, ha accolto l'opinione opposta ritenendo che ove non ricorrano i motivi indicati nell'articolo 29 il locatore debba rinnovare il contratto (o, per meglio dire, formulare l'offerta di rinnovo).

Non è possibile, in questa sede, sottoporre ad esame la predetta pronuncia. Va però detto che essa non sembra risolvere il problema in modo adeguato.

Data la frequenza delle pronunce di merito sinora avutesi, è da ritenere che la suprema corte avrà occasione di esprimersi ancora sul tema con un ulteriore approfondimento alla luce dei dibattiti immediatamente sorti dopo la richiamata decisione.

In conclusione, quindi, l'invito dell'interrogante ad avviare una iniziativa legislativa per una interpretazione autentica della legge attuale appare piuttosto prematuro. Molte altre questioni di non scarso rilievo pratico in tema di equo canone sono, del resto, dibattute nella giurisprudenza, senza che, per ciò, si senta il bisogno di intervenire su ciascuna di esse con una legge interpretativa.

È, invece, da sottolineare l'esigenza di una revisione parziale ma organica della legge e a questo scopo è già stata avviata la costituzione di una commissione interministeriale nel cui ambito i problemi sollevati nell'interrogazione potranno trovare non episodica ma sistematica soluzione.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

SOSPURI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se è nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno la immediata progettazione

ed esecuzione della tratta abruzzese della transcollinare piceno-aprutina, in particolare lungo il percorso che dovrebbe congiungere la città di Guardiagrele con il Molise.

Per sapere, inoltre, se è a conoscenza che le particolari caratteristiche dell'entroterra abruzzese richiedono un intervento prioritario al fine di evitare l'ulteriore spopolamento delle fasce pedemontane, oggi fortemente dipresse anche a causa del precario sistema viario e, quindi, di collegamento. (4-12681)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha fatto presente che la transcollinare aprutina rientrava nei ventuno progetti speciali deliberati dal CIPE nella seduta del 4 agosto 1972 con l'obiettivo di agevolare e favorire le comunicazioni per vie interne fra i bacini trasversali, idrografici ed economici, delle Marche e dell'Abruzzo.

A tal fine, in accordo con le regioni interessate e con l'ANAS, in seno al comitato di coordinamento per il progetto speciale istituito fin dal 1973 venne deciso di avviare lo studio del progetto territoriale relativo che fu commissionato dalla Cassa per il mezzogiorno alla società OTE.

La conclusione di tale studio, trasmesso anche alle citate regioni, evidenziava che il recupero ed il riequilibrio delle aree emarginate medio-collinari poteva realizzarsi attraverso un insieme di interventi viari e di interventi sul sistema produttivo sociale. In conseguenza di ciò il comitato di coordinamento e le regioni decisero di avviare come prima fase le progettazioni stradali.

Vennero pertanto acquisiti i progetti di massima delle varie tratte nelle quali era stata suddivisa l'intera direttrice:

- 1) Comunanza-Ascoli Piceno;
- 2) Ascoli Piceno-Teramo (Villa Vomano);
- 3) Teramo (Villa Vomano)-Penne;
- 4) Penne-Bucchianico;
- 5) Bucchianico-Atessa.

Tali progetti furono inviati alle regioni interessate per l'acquisizione dei relativi pareri di merito.

Nel frattempo, con l'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, le progettazioni esecutive furono sospese, ad eccezione della sola tratta Bucchianico-Guardiagrele il cui progetto, elaborato dalla Cassa stessa, era già stato approvato ed era in fase di esecuzione. Allo stato attuale tale tratta è stata ultimata ed aperta al traffico.

La regione Marche, interessata alla realizzazione del tronco Ascoli-Comunanza, con nota dell'agosto 1979 chiedeva alla Cassa di procedere al completamento della progettazione esecutiva giacché alla realizzazione dell'opera si sarebbe potuto provvedere con programmi della regione e dell'ANAS; in particolare un lotto trovava già copertura finanziaria nel programma triennale dell'ANAS. A seguito di tale richiesta con delibera del novembre 1979 la Cassa autorizzava la progettazione esecutiva di detta tratta, progettazione che allo stato è in avanzata fase di elaborazione.

La regione Abruzzo, in aprile e maggio 1980, ha anch'essa richiesto il completamento delle progettazioni dei soli tronchi Ascoli Piceno-Villa Vomano, Villa Vomano-Penne, Guardiagrele-Piane d'Archi costituenti, con il tronco Bucchianico-Guardiagrele già eseguito e con quello Penne-Bucchianico, l'intero sviluppo della transcollinare aprutina in territorio abruzzese.

Per tali tratte, in riferimento alla citata legge n. 183 ed alle successive disposizioni impartite nel merito dal ministro per il Mezzogiorno, il completamento delle progettazioni esecutive non rientra più nelle competenze specifiche della Cassa.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
SIGNORILE.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ritardano la liquidazione della pensione di invalidità

(posizione della pratica n. 117658/R.R.), contratta a causa di guerra (6^a categoria) dall'ex sergente Luigi Pienabarca, nato a Vasto (Chieti) il 25 gennaio 1899, atteso che il Ministero del tesoro, con determinazione n. 16312/R.R., ha decretato, fin dall'8 giugno 1980, doversi procedere alla liquidazione in oggetto. (4-13554)

RISPOSTA. — La pratica di pensione relativa al signor Luigi Pienabarca, a seguito di riesame amministrativo effettuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, risulta effettivamente definita, con il decreto ministeriale del 18 giugno 1980, n. 16312/RR.

Con tale decreto, infatti, al signor Pienabarca è stata attribuita, a modifica del provvedimento concessivo di ottava categoria precedentemente adottato, pensione di guerra di sesta categoria, più assegno di cura di ottava categoria, a decorrere dal 1° marzo 1966 e da durare a vita, per il complesso delle infermità edentulia, esiti di pleurite basale destra e gastroduodenite.

Il cennato decreto, con il relativo ruolo di variazione n. 8166377, è stato trasmesso dalla direzione generale delle pensioni di guerra, con elenco dal 1° dicembre 1980, n. 16, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Chieti per l'esecuzione.

Ciò premesso, si comunica che la predetta direzione provinciale, opportunamente interessata, ha reso noto di aver provveduto ad espletare gli adempimenti di competenza a seguito dei quali sono stati corrisposti al signor Pienabarca, nell'aprile 1982, gli arretrati relativi al periodo dal 1° marzo 1966 al 31 marzo 1982, dal 1° aprile successivo, la rata di pensione aggiornata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

SOSPURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali immediate iniziative intenda adottare per

la statizzazione delle libere università abruzzesi degli studi de L'Aquila e di Chieti, quest'ultima con facoltà anche a Pescara e Teramo.

Tale urgenza è determinata dalla gravissima ed ormai insostenibile situazione finanziaria nella quale si trovano le citate università, prossime al collasso definitivo, con quale danno per gli studenti, i docenti e i dipendenti, per il prestigio dell'Abruzzo e per la stessa economia della regione, è facile immaginare. (4-14096)

RISPOSTA. — A seguito della recente approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge relativo all'istituzione di nuove università, che prevede, com'è noto, anche la statizzazione delle libere università di Chieti e dell'Aquila, la questione caldeggiata può ritenersi positivamente avviata a soluzione.

Quanto all'attuale difficile situazione finanziaria dei due atenei, si conferma l'impegno comunicato all'interrogante in riscontro all'analoga interrogazione n. 4-11185, nel senso che questo Ministero non farà mancare alle citate università i contributi previsti dall'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

SOSPURI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.* — Per sapere se ritengano opportuno intervenire al fine di determinare la sollecita definizione della pratica di riliquidazione della pensione n. 362645 intestata a Sandro Andreassi, nato a L'Aquila il 12 marzo 1899 ed ivi residente, ex dipendente dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, collocato a riposo con decreto ministeriale n. 362665 del 13 marzo 1961 con la qualifica di segretario tecnico superiore.

La domanda di riliquidazione della quale trattasi è stata inoltrata dal sopra nominato Sandro Andreassi in data 19 marzo 1982. (4-14098)

RISPOSTA. — Il signor Sandro Andreas si non risulta essere stato alle dipendenze di questo Ministero.

Si soggiunge che la direzione provinciale del Tesoro di L'Aquila, opportunamente interessata, ha fatto conoscere di non avere acquisito ai propri atti alcuna domanda di riliquidazione della pensione intestata al predetto, precisando, altresì, che la pensione stessa è in regolare pagamento e debitamente perequata.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

TATARELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le iniziative del Ministro in ordine all'esposto del segretario della CISNAL di Foggia inviato al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, e alla procura della Repubblica in data 9 febbraio 1982.

Il testo dell'esposto è il seguente: « Il sottoscritto, Zarrillo Alessandro, segretario provinciale del SISME-CISNAL di Foggia, segnala quanto segue: in data 4 dicembre 1981 gli perveniva segnalazione circa una presunta irregolare posizione giuridica presso l'Accademia belle arti di Foggia del professor Foglio Silvano, titolare dell'insegnamento di "discipline pittoriche" presso l'Istituto d'arte di Foggia. A detta segnalazione lo scrivente si premurava di chiedere alla Accademia belle arti di Foggia ed al Ministero della pubblica istruzione (in data 11 dicembre 1981) notizie circa la presunta irregolarità. In data 16 dicembre 1981 il direttore dell'Accademia belle arti di Foggia faceva pervenire risposta, che lo scrivente riteneva evasiva. Pertanto, in data 19 dicembre 1981 lo scrivente ribadiva nei confronti del direttore dell'Accademia belle arti di Foggia il proprio pensiero, deducendone un'irregolarità, certamente per errore. A riscontro il direttore dell'Accademia, in data 23 dicembre 1981, ancora una volta non forniva notizie precise, specificando che la pratica in oggetto era *sub iudice*. Nel frat-

tempo, prima che fosse pervenuto questo ultimo riscontro, in data 21 dicembre 1981, lo scrivente chiedeva le stesse notizie al preside dell'Istituto d'arte di Foggia, che una nota del 6 gennaio 1982 chiariva in dettaglio il caso in oggetto. Da ciò lo scrivente ha avvertito il dovere, prima come operatore della scuola indi come sindacalista, responsabilizzato dalla missiva, di vagliare tutta la documentazione con la massima serenità possibile, e, spinto anche dalle disposizioni sulla riduzione della spesa pubblica (decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539 - Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali: articolo 7, 6° comma) di sottoporre il caso alla S.V., in quanto, sempre a giudizio dello scrivente, la nomina "Comando" presso l'Accademia belle arti di Foggia del professor Foglio è illegale e, forse, frutto di raccomandazioni.

Ad ogni buon fine, lo scrivente precisa che nessuna nomina (anche di Comando) può essere effettuata sullo stesso posto occupato da un professore titolare regolarmente in servizio e, pertanto, dal comando in oggetto è scaturito che il professor Foglio (titolare presso l'Istituto d'arte di Foggia) è "a disposizione" (libero da impegni d'insegnamento, in quanto non esiste possibilità per lo stesso d'insegnare) presso l'Accademia belle arti di Foggia; il suo posto, presso l'Istituto d'arte di Foggia è temporaneamente occupato da altro personale, con chiaro aggravio della spesa pubblica. Inoltre, dalle giuste segnalazioni del preside dell'Istituto d'arte di Foggia (articoli 30 e 31 del regio decreto 21 dicembre 1923, n. 3123) si evidenzia la illegalità della citata nomina (Comando) e dall'O.M. 6 febbraio 1981 nessuna attinenza può riscontrarsi per il comando in oggetto; per cui o errore vi è stato nel segnalare da parte dell'Accademia belle arti di Foggia libero un posto occupato da titolare regolarmente in servizio, o presso il Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, vi è stato errore nel conferire, forse volutamente, un comando su posto occupato; errore che a tutt'oggi non è stato ancora rimosso ».

(4-14030)

RISPOSTA. — L'accoglimento della domanda di comando, presso l'accademia di belle arti di Foggia, a suo tempo presentata dal professor Silvano Foglio, era stato determinato da valutazioni rivelatesi successivamente errate. Col suddetto comando si intendeva, in particolare, assicurare la continuità didattica, relativamente alla cattedra di decorazione, il cui titolare alla data del 1° ottobre 1981 non aveva ancora assunto servizio, tanto che nei suoi confronti si stava instaurando la procedura di decadenza. Successivamente, riscontrata la validità delle giustificazioni fornite dal titolare succitato il provvedimento di comando, come sopra disposto, è stato debitamente revocato.

Specifiche istruzioni sono state, pertanto, impartite con ministeriale del 27 aprile 1982, n. 11877, affinché il professor Foglio riprendesse servizio, con effetto immediato, presso l'istituto d'arte di Foggia per essere ivi utilizzato in supplenze ed altre incombenze di carattere didattico, in modo da non turbare, in presenza dell'attuale fase conclusiva dell'anno scolastico 1981-82, il proseguimento della normale attività d'insegnamento.

Si deve, infine, far presente che il comando del docente non ha comportato alcun aggravio di spesa per l'accademia di belle arti di Foggia, nella quale risulta aver sostituito validamente il direttore titolare per tutto il periodo in cui quest'ultimo è rimasto assente dal servizio per motivi di salute.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale presso la Corte dei conti del ricorso n. 72949 avverso il decreto n. 350717 posizione n. H04367 del Ministro della pubblica istruzione del signor Catania Vincenzo, nato a Naro (Agrigento) il 20 marzo 1908. (4-14294)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione non è in grado di fornire chiarimenti in ordine allo stato dei ricorsi pendenti presso la Corte dei conti, non potendo ovviamente interferire nelle attribuzioni di quest'ultima che risulta procedere, di norma, alla trattazione del contenzioso secondo un ordine rigorosamente cronologico.

Si deve, per altro, far presente che le generiche indicazioni fornite dall'interrogante, che ha ommesso di precisare la qualifica e la scuola o settore di appartenenza del presentatore del ricorso, non consentono di accertare se, e da quale ufficio centrale o periferico di questo Ministero, sia stato emesso il decreto oggetto di impugnativa.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della domanda di reversibilità della pensione di guerra inoltrata il 6 luglio 1980 tramite il Consolato d'Italia di Cordoba (Argentina) dalla signora Soncini Anna, vedova Savi, e trasmessa dalla Direzione del tesoro di Roma alla competente Direzione di Reggio Emilia con nota 1877930/80 Rep. Off. I. PO. (4-14295)

RISPOSTA. — La direzione provinciale del Tesoro di Roma, opportunamente interessata, ha fatto conoscere di aver inviato al consolato italiano di Cordoba, in data 25 maggio 1982, per la successiva notifica alla signora Anna Soncini, la determinazione di concessione della pensione di reversibilità (pensione ordinaria e non di guerra).

Pertanto, la partita stessa sarà liquidata appena sarà restituito alla suddetta direzione provinciale del Tesoro, sottoscritto dall'interessata, il modello 258 necessario per l'acquisizione di alcuni elementi informativi quali il possesso della cittadinanza italiana, l'indicazione del

luogo di riscossione, l'eventuale godimento di altra pensione e prestazione di opera retribuita.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

ZURLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerata la grave tensione determinatasi nel liceo classico di Ostuni (Brindisi) a seguito del procedimento penale instaurato nei confronti di un gruppo di insegnanti su denuncia della preside; rilevato il grave pregiudizio creatosi nel funzionamento dell'Istituto a seguito delle dimissioni degli organi collegiali; preso atto che tutte le componenti dell'Istituto (alunni e genitori) e organizzazioni sindacali hanno espresso piena solidarietà nei confronti dei denunciati proclamando anche una giornata di sciopero che ha avuto luogo il 17 aprile 1982 — quali misure siano state adottate o si intendano subito adottare per superare la predetta tensione e la frattura determinatasi tra il corpo insegnante e la preside e ricreare un clima di serenità che consenta il regolare funzionamento dell'importante Istituto ostunese.

(4-14166)

RISPOSTA. A conclusione di accurate indagini, svolte presso il liceo-ginnasio Calamo di Ostuni, è risultato in effetti che l'atteggiamento assunto dalla preside dell'Istituto, nella circostanza cui ha fatto riferimento l'interrogante, aveva determinato nell'ambito della comunità scolastica uno stato di tensione che, a causa anche delle conseguenti manifestazioni di protesta attuate da alunni e professori, minacciava di pregiudicare seriamente il prosieguo delle lezioni.

È emersa, in particolare, la convinzione che la linea di chiusura e di ostinata intransigenza — seguita dal capo dell'Istituto contro la volontà della quasi totalità degli studenti e dei docenti — a pre-

scindere dalla validità o meno delle ragioni che potevano averla ispirata, aveva fatto decisamente venir meno quello spirito di collaborazione e di reciproca stima, che deve legare le varie componenti scolastiche per un sereno e normale andamento dell'attività didattica.

Sulla base di tale convinzione, questo Ministero, dopo aver constatato gli insanabili contrasti insorti tra la preside da un lato, e le restanti componenti dell'Istituto dall'altro, ha ritenuto di dover avviare, nei confronti della predetta dirigente, la procedura per il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale dandone notifica all'interessata per il tramite del provveditore agli studi di Brindisi.

Sul relativo provvedimento dovrà ora pronunciarsi il competente consiglio di disciplina del consiglio nazionale della pubblica istruzione, il cui parere in materia è obbligatorio, in conformità di quanto prescritto dall'articolo 71 — comma secondo — del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Nel contempo, lo stesso provveditore agli studi è stato invitato a vagliare se, nel caso specifico, ricorrano gli estremi per l'applicazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma del citato articolo 71 ai fini dell'eventuale sospensione dal servizio, ivi prevista.

Intanto, sia l'intervento del Ministero, sia i preannunciati provvedimenti nei riguardi della preside — che nel frattempo aveva chiesto di allontanarsi dal servizio per motivi di salute — hanno indotto gli alunni ed i docenti a riprendere le lezioni.

Anche il consiglio di istituto risulta aver ripreso le proprie funzioni, mentre il 3 maggio 1982 sono state tenute, sotto la direzione del preside Silvestro Rosselli, titolare del locale liceo scientifico, le elezioni per la nomina dei collaboratori del capo di istituto.

Al ripristino della normalità ha indubbiamente contribuito anche la sentenza istruttoria di proscioglimento con formula

piena, emessa dal pretore di Ostuni nei confronti di tutti i docenti, che erano stati denunciati alla magistratura per omissione di atti d'ufficio ed interruzione di pubblico servizio.

Dal proprio canto, il provveditore agli studi non manca di seguire la situazione, presso l'istituto in parola, con la massi-

ma attenzione, ai fini dell'adozione di ogni ulteriore misura che dovesse essere ritenuta necessaria.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.